

## **Giurisprudenza e legislazione canonica**

### **Indice**

- *Presentazione*
- *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i cann. 295-296 relativi alle Prelature Personali (8 agosto 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Norme proprie dell'Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia (28 agosto 2023)*
- *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco Ad theologiam promovendam con la quale vengono approvati nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*
- *Nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*
- *Dichiarazione "Fiducia supplicans" sul senso pastorale delle benedizioni del Dicastero per la Dottrina della Fede (18 dicembre 2023)*

### **Giurisprudenza rotale**

*Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Jaeger, sent. 12 luglio 2018*  
con nota di

*FRANCESCO CATOZZELLA, Volere una qualità directe et principaliter è compatibile con l'ordinazione del matrimonio al bonum coniugum? A proposito di una domanda suggerita da una recente sentenza rotale*

## **Giurisprudenza e legislazione vaticana**

### **Indice**

- *Decreto N. DXCVI del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione delle "Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII (11 luglio 2023)*
- *Legge N. DCXIV recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell'8 ottobre 2013 (7 novembre 2023)*
- *Legge N. DCXXVI recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano (4 dicembre 2023)*

## ***Jurisprudence and canonical legislation***

### ***Index***

- *Presentation*
- *Apostolic Letter in the form of "Motu Proprio" from the Supreme Pontiff Francis with which cann. 295-296 relating to Personal Prelatures (8 August 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Proper norms of the Exarchate for the Ukrainian Catholic faithful of the Byzantine rite in Italy (28 August 2023)*
- *Apostolic Letter in the form of "Motu Proprio" of the Supreme Pontiff Francis Ad theologiam promovendam with which new statutes of the Pontifical Academy of Theology are approved (1 November 2023)*
- *New statutes of the Pontifical Academy of Theology (1 November 2023)*
- *Declaration "Fiducia supplicans" on the pastoral meaning of the blessings of the Dicastery for the Doctrine of the Faith (18 December 2023)*

### **Rotal jurisprudence**

*Apostolic Tribunal of the Roman Rota, Coram Jaeger, sent. 12 July 2018*

annotated by

FRANCESCO CATOZZELLA, *Is it compatible with the ordination of marriage to the bonum coniugum to want a quality directe et principaliter? About a question suggested by a recent Rotal decision.*

## ***Vatican jurisprudence and legislation***

### ***Index***

- *Decree No. DXCVI of the President of the Governorate of the Vatican City State containing supplementary and amending provisions of the Regulation implementing the "Regulations on the transparency, control and competition of public contracts of the Holy See and the Vatican City State" of 1 June 2020, pursuant to the Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State of 1 December 2020, n. CCCLXXXVII (11 July 2023)*
- *Law No. DCXIV containing amendments to Law no. XVIII on transparency, supervision and financial information of 8 October 2013 (7 November 2023)*
- *Law No. DCXXVI containing provisions for the professional dignity and economic treatment of ordinary magistrates of the Court and of the Office of the Promoter of Justice of the Vatican City State (4 December 2023)*

## **Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana**

### **Presentazione**

Anche il secondo semestre del 2023 ha conosciuto provvedimenti normativi del Legislatore canonico e vaticano che rivestono un notevole interesse.

Nella parte relativa alla legislazione canonica si pubblica la Lettera Apostolica che modifica i canoni 295-296 del *Codex Iuris Canonici* relativi alle prelature personali.

In materia di diritto canonico orientale si segnala il *Rescriptum ex Audientia SS.MI* contenente Norme proprie dell'Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia.

Degno di nota risulta il Motu Proprio "*Ad theologiam promovendam*" relativo all'approvazione dei nuovi Statuti della Pontificia Accademia di Teologia, antica istituzione che "ha costantemente incarnato l'esigenza di porre la teologia a servizio della Chiesa e del mondo".

Infine si segnala la Dichiarazione "*Fiducia supplicans*" del Dicastero per la Dottrina della Fede, documento incentrato sul senso pastorale delle benedizioni e sulla "possibilità di benedire le coppie in situazioni irregolari e le coppie dello stesso sesso".

Nella parte relativa alla legislazione vaticana si pubblica un Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che reca modifiche al Regolamento di attuazione in materia di appalti vaticani.

Nell'ambito del diritto finanziario vaticano si segnala la legge che reca modifiche alla l. n. XVIII del 2013 riguardante la trasparenza, la vigilanza e l'informazione finanziaria.

Infine, sul versante delle funzioni giudiziarie vaticane, viene pubblicata la legge di Papa Francesco recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano.

## **Canon and Vatican jurisprudence and legislation**

### **Presentation**

The second half of 2023 also saw regulatory provisions from the Canonical and Vatican legislator which are of considerable interest.

In the part relating to canonical legislation, the Apostolic Letter is published which modifies canons 295-296 of the *Codex Iuris Canonici* relating to personal prelatures.

In matters of Eastern canon law, noteworthy is the *Rescriptum ex Audientia SS.MI* containing the Exarchate's own norms for the Ukrainian Catholic faithful of the Byzantine rite in Italy.

Worthy of note is the Motu Proprio "Ad theologiam promovendam" relating to the approval of the new Statutes of the Pontifical Academy of Theology, an ancient institution which "has constantly embodied the need to place theology at the service of the Church and the world".

Finally, we highlight the Declaration "Fiducia supplicans" of the Dicastery for the Doctrine of the Faith, a document focused on the pastoral meaning of blessings and on the "possibility of blessing couples in irregular situations and same-sex couples".

In the part relating to Vatican legislation, a Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State is published which contains amendments to the Implementation Regulation on Vatican procurement.

In the context of Vatican financial law, we highlight the law that brings changes to the law. n. XVIII of 2013 concerning transparency, supervision and financial information.

Finally, on the side of Vatican judicial functions, Pope Francis' law is published containing provisions for the professional dignity and economic treatment of the ordinary magistrates of the Court and of the Office of the Promoter of Justice of the Vatican City State.

### **Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i cann. 295-296 relativi alle Prelature Personali (8 agosto 2023)**

Le Prelature personali sono, per la prima volta, menzionate dal Concilio Vaticano II nel Decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 10, in ordine alla distribuzione dei presbiteri, nell'ambito della sollecitudine per tutte le Chiese.

Tale spirito è ripreso dallo stesso Concilio nel Decreto *Ad gentes*, che recita «dove per rendere più facili le opere pastorali particolari per le diverse classi sociali si prevede la costituzione di Prelature personali, in quanto il corretto esercizio dell'apostolato lo avrà richiesto» (nota 105).

Il Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae* (6 agosto 1966), nell'articolo dedicato a "Ripartizione del clero e aiuti da fornirsi alle diocesi", riguardo alle Prelature ricorda: «per favorire speciali iniziative pastorali o missionarie in favore di certe regioni o di gruppi sociali, che abbisognano di speciale aiuto, possono fruttuosamente essere erette dalla Sede Apostolica delle Prelature composte di presbiteri del clero secolare, in possesso di una particolare formazione, dotate di propri statuti e sotto la direzione di un proprio Prelato» (I,4).

Nel Codice di Diritto Canonico del 1983, coerentemente con tale visione, le Prelature personali vengono collocate nel Libro II, al Titolo IV della Parte I, dove si tratta de "i fedeli cristiani", tra "i ministri sacri o chierici" (Titolo III) e "le associazioni di fedeli" (Titolo V).

Considerato che con la Costituzione Apostolica *Praedicate evangelium* (19 marzo 2022), art. 117, la competenza sulle Prelature personali è stata trasferita al Dicastero per il Clero, dal quale dipendono anche le associazioni pubbliche clericali con facoltà di incardinare chierici (art. 118, 2);

Considerati il can. 265 e l'art. 6 del M.P. *Ad charisma tuendum* (14 luglio 2022)

dispongo ora quanto segue:

#### Art. 1

Al can. 295, § 1, relativo agli statuti e al Prelato, si aggiunge che la Prelatura personale è «assimilata alle associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio con facoltà di incardinare chierici», che i suoi statuti possono essere «approvati o emanati dalla Sede Apostolica» e che il Prelato agisce «in quanto Moderatore, dotato delle facoltà di Ordinario», risultando il canone in parola così formulato:

Can. 295, § 1. Praelatura personalis, quae consociationibus publicis clericalibus iuris pontificii cum facultate incardinandi clericos assimilatur, regitur statutis ab Apostolica Sede probatis vel emanatis eique praeficitur Praelatus veluti Moderator, facultatibus Ordinarii praeditus, cui ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere.

#### Art. 2

Al can. 295, § 2, relativo alle responsabilità del Prelato circa la formazione e il sostentamento dei chierici incardinati della Praelatura, si specifica che egli agisce «*in quanto Moderatore, dotato delle facoltà di Ordinario*», risultando il medesimo canone così formulato:

Can. 295, § 2. Utpote Moderator facultatibus Ordinarii praeditus, Praelatus prospicere debet sive spirituali institutioni illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi.

#### Art. 3

Al can. 296, relativo alla partecipazione dei laici alle attività apostoliche della Praelatura personale, si aggiunge il riferimento al can. 107, risultando il summenzionato canone così formulato:

Can. 296. Servatis can. 107 praescriptis, conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua officia et iura cum illa coniuncta in statutis apte determinentur.

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il giorno della pubblicazione, e quindi inserito nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, presso San Pietro, nella memoria di San Domenico, il giorno 8 agosto 2023, undicesimo del Pontificato.*

FRANCESCO

## **Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Norme proprie dell'Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia (28 agosto 2023)**

Il Santo Padre Francesco nell'udienza concessa al sottoscritto Arcivescovo Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, il 23 giugno 2023, tenuto conto che la conservazione della propria identità di origine è utile per la preservazione e l'incremento della fede cattolica, ha accolto la proposta di provvedere al fine di favorire quanto possa essere d'ausilio ad una proficua cura spirituale di coloro che appartengono *all'Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia*, eretto l'11 luglio 2019 con la bolla *Christo Salvatori*. Pertanto, ha stabilito di adottare le seguenti disposizioni:

Art. 1 - L'Esarcato è una porzione del Popolo di Dio formato dai fedeli ascritti alla Chiesa *sui iuris* greco-cattolica ucraina, con domicilio o quasi domicilio in Italia e retta dall'Esarca a nome del Romano Pontefice.

Art. 2 - L'Esarca è membro di diritto della Conferenza Episcopale Italiana e, conseguentemente, è vincolato alle norme che ne regolano il funzionamento, nonché ne segue le Direttive.

Art. 3 - L'Esarca, nell'esercizio del proprio ufficio, deve mantenere stretti legami di comunione e di coordinamento con i Vescovi delle Diocesi e delle Eparchie italiane in cui l'Esarcato è presente.

Art. 4 - Per erigere le parrocchie personali l'Esarca acquisisce il parere dei Vescovi del luogo interessati e successivamente informa il Dicastero per le Chiese Orientali.

Art. 5 - I chierici dell'Esarcato devono coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della Diocesi o della Eparchia nel cui territorio svolgono il loro ministero. In questo spirito favoriranno iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, le quali potranno essere oggetto di particolari accordi o convenzioni stipulate tra l'Esarca e il Vescovo del luogo.

Art. 6 - I chierici dell'Esarcato e quelli delle Diocesi o delle Eparchie nel cui territorio si trova la parrocchia personale dell'Esarcato, eserciteranno il ministero in mutuo aiuto pastorale.

Art. 7 - Il servizio pastorale o la presenza per motivi di studio in Italia dei presbiteri ascritti alla Chiesa *sui iuris* greco-cattolica ucraina sono disciplinati con convenzioni, secondo i modelli stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana, tra i rispettivi Gerarchi e l'Esarca. Qualora siano sottoscritte con un Vescovo diocesano o eparchiale occorre il nulla osta dell'Esarca.

Art. 8 - L'Esarca, con la licenza del Dicastero per le Chiese Orientali, può erigere nuovi Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

*Dal Vaticano, 28 agosto 2023*

Claudio Gugerotti

*Prefetto*

**Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco *Ad theologiam promovendam* con la quale vengono approvati nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)**

1. Per promuovere la teologia in avvenire non ci si può limitare a riproporre astrattamente formule e schemi del passato. Chiamata a interpretare profeticamente il presente e a scorgere nuovi itinerari per il futuro, alla luce della Rivelazione, la teologia dovrà confrontarsi con le profonde trasformazioni culturali, consapevole che: «Quello che stiamo vivendo non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d'epoca» (*Discorso alla Curia Romana* del 21 dicembre 2019).

2. La Pontificia Accademia di Teologia, sorta agli inizi del XVIII secolo sotto gli auspici di Clemente XI, mio Predecessore, e da lui istituita canonicamente col breve *Inscrutabili* il 23 aprile 1718, nel corso della sua secolare esistenza ha costantemente incarnato l'esigenza di porre la teologia a servizio della Chiesa e del mondo, modificando quando necessario la propria struttura e ampliando le proprie finalità: da iniziale luogo di formazione teologica degli ecclesiastici in un contesto in cui altre istituzioni risultavano carenti e inadeguate a tale scopo, a gruppo di studiosi chiamati a indagare e approfondire temi teologici di particolare rilevanza. L'aggiornamento degli Statuti, voluto dai miei Predecessori, ha segnato e promosso tale processo: si pensi agli Statuti approvati da Gregorio XVI il 26 agosto 1838 e a quelli approvati da S. Giovanni Paolo II con la Lettera Apostolica *Inter munera Academicarum* il 28 gennaio 1999.

3. Dopo quasi cinque lustri è giunto il momento di revisionare queste norme, per renderle più adatte alla missione che il nostro tempo impone alla teologia. A una Chiesa sinodale, missionaria ed “in uscita” non può che corrispondere una teologia “in uscita”. Come ho scritto nella *Lettera* al Gran Cancelliere dell'Università Cattolica di Argentina, rivolgendomi a professori e studenti di teologia: «Non accontentatevi di una teologia da tavolino. Il vostro luogo di riflessione siano le frontiere. [...] Anche i buoni teologi, come i buoni pastori, odorano di popolo e di strada e, con la loro riflessione, versano olio e vino sulle ferite degli uomini». L'apertura al mondo, all'uomo nella concretezza della sua situazione esistenziale, con le sue problematiche, le sue ferite, le sue sfide, le sue potenzialità, non può però ridursi ad atteggiamento “tattico”, adattando estrinsecamente contenuti ormai cristallizzati a nuove situazioni, ma deve sollecitare la teologia a un ripensamento epistemologico e metodologico, come indicato nel *Proemio* della costituzione apostolica *Veritatis gaudium*.

4. La riflessione teologica è perciò chiamata a una svolta, a un cambio di paradigma, a una «coraggiosa rivoluzione culturale» (Lettera Enciclica *Laudato si'*, 114) che la impegni, in primo luogo, a essere una *teologia fundamentalmente contestuale*, capace di leggere e interpretare il Vangelo nelle condizioni in cui gli

uomini e le donne quotidianamente vivono, nei diversi ambienti geografici, sociali e culturali e avendo come archetipo l'Incarnazione del *Logos* eterno, il suo entrare nella cultura, nella visione del mondo, nella tradizione religiosa di un popolo. A partire da qui, la teologia non può che svilupparsi in *una cultura del dialogo* e dell'incontro tra diverse tradizioni e diversi saperi, tra diverse confessioni cristiane e diverse religioni, confrontandosi apertamente con tutti, credenti e non credenti. L'esigenza di dialogo è infatti intrinseca all'essere umano e all'intera creazione ed è compito peculiare della teologia scoprire «l'impronta trinitaria che fa del cosmo in cui viviamo “una trama di relazioni” in cui “è proprio di ogni essere vivente tendere verso un'altra cosa”» (Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, Proemio, 4a).

5. Questa dimensione relazionale connota e definisce, dal punto di vista epistemico, lo statuto della teologia, che è spinta a non chiudersi nell'autoreferenzialità, che conduce all'isolamento e all'insignificanza, ma a cogliersi come inserita in una trama di rapporti, innanzitutto con le altre discipline e gli altri saperi. È l'approccio della *transdisciplinarietà*, cioè un'interdisciplinarietà in senso forte, distinta dalla multidisciplinarietà, intesa come interdisciplinarietà in senso debole. Quest'ultima favorisce sicuramente una migliore comprensione dell'oggetto di studio considerandolo da più punti di vista, che tuttavia rimangono complementari e separati. La *transdisciplinarietà* va invece pensata «come collocazione e fermentazione di tutti i saperi entro lo spazio di Luce e di Vita offerto dalla Sapienza che promana dalla Rivelazione di Dio» (Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, Proemio, 4c). Ne deriva l'arduo compito per la teologia di essere in grado di avvalersi di categorie nuove elaborate da altri saperi, per penetrare e comunicare le verità della fede e trasmettere l'insegnamento di Gesù nei linguaggi odierni, con originalità e consapevolezza critica.

6. Il dialogo con gli altri saperi presuppone evidentemente il dialogo all'interno della comunità ecclesiale e la coscienza dell'essenziale *dimensione sinodale e comunionale del fare teologia*: il teologo non può che vivere in prima persona la fraternità e la comunione, a servizio dell'evangelizzazione e per arrivare al cuore di tutti. Come ho detto ai teologi nel *Discorso* ai Membri della Commissione Teologica Internazionale, il 24 novembre 2022: «La sinodalità ecclesiale impegna dunque i teologi a fare teologia in forma sinodale, promuovendo tra loro la capacità di ascoltare, dialogare, discernere e integrare la molteplicità e varietà delle istanze e degli apporti». È perciò importante che esistano luoghi, anche istituzionali, nei quali vivere e fare esperienza di collegialità e fraternità teologica.

7. Infine, la necessaria attenzione allo statuto scientifico della teologia non deve oscurare *la sua dimensione sapienziale*, come già chiaramente affermato da San Tommaso d'Aquino (cfr. *Summa theologiae* I, q. 1, a. 6). Perciò il Beato Antonio Rosmini considerava la teologia una espressione sublime di “carità intellettuale”, mentre chiedeva che la ragione critica di tutti i saperi si orientasse all'Idea di Sapienza. Ora l'Idea di Sapienza stringe interiormente in un “circolo solido” la Verità e la Carità insieme, sicché è impossibile conoscere la verità senza praticare la carità: «perché l'una è nell'altra e niuna delle due fuori dell'altra si trova. Laonde chi ha questa Verità ha con essa la Carità che l'adempie, e chi ha questa Carità ha la Verità adempita» (cfr. *Degli studi dell'Autore*, nn. 100-111). La ragione scientifica deve *allargare i suoi confini nella direzione della sapienza*, per non disumanizzarsi e impoverirsi. Per questa via, la teologia può contribuire all'attuale dibattito di “ripensare il pensiero”, mostrando di essere *un vero sapere critico in quanto sapere sapienziale*, non astratto e ideologico, ma spirituale, elaborato in ginocchio, gravido di adorazione e di preghiera; un sapere trascendente e, al contempo, attento alla voce dei popoli, dunque teologia “popolare”, rivolta misericordiosamente alle piaghe aperte dell'umanità e del creato e dentro le pieghe della storia umana, alla quale profetizza la speranza di un compimento ultimo.

8. Si tratta del “*timbro*” pastorale che la teologia nel suo insieme, e non solo in un suo ambito peculiare, deve assumere: senza contrapporre teoria e pratica, la riflessione teologica è sollecitata a *svilupparsi con un metodo induttivo*, che parta dai diversi contesti e dalle concrete situazioni in cui i popoli sono inseriti, lasciandosi interpellare seriamente dalla realtà, per divenire discernimento dei “*segni dei tempi*” nell'annuncio dell'evento salvifico del Dio-*agape*, comunicatosi in Gesù Cristo. Perciò occorre che venga anzitutto privilegiato *il sapere del senso comune della gente* che è di fatto luogo teologico nel quale abitano

tante immagini di Dio, spesso non corrispondenti al volto cristiano di Dio, solo e sempre amore. La teologia si pone al servizio della evangelizzazione della Chiesa e della trasmissione della fede, perché la fede diventi cultura, cioè *ethos* sapiente del popolo di Dio, proposta di bellezza umana e umanizzante per tutti.

**9.** Di fronte a questa rinnovata missione della teologia, la Pontificia Accademia di Teologia è chiamata a sviluppare, nella costante attenzione alla scientificità della riflessione teologica, il *dialogo transdisciplinare con gli altri saperi scientifici, filosofici, umanistici e artistici*, con credenti e non credenti, con uomini e donne di differenti confessioni cristiane e differenti religioni. Ciò potrà avvenire creando una comunità accademica di condivisione di fede e di studio, che intessa una rete di relazioni con altre istituzioni formative, educative e culturali e che sappia penetrare, con originalità e spirito d'immaginazione, nei luoghi esistenziali dell'elaborazione del sapere, delle professioni e delle comunità cristiane.

**10.** Grazie ai nuovi Statuti, la Pontificia Accademia di Teologia potrà così più facilmente perseguire le finalità che il tempo presente richiede. Accogliendo favorevolmente i voti che mi sono stati rivolti perché approvassi queste nuove norme, e assecondandoli, desidero che questa egregia sede di studi cresca in qualità e per questo approvo, in forza di questa *Lettera Apostolica*, ed in perpetuo, gli Statuti della Pontificia Accademia di Teologia, legittimamente elaborati e di nuovo revisionati e conferisco loro la forza dell'Apostolica approvazione.

Tutto ciò che ho decretato in questa *Lettera Apostolica motu proprio data*, ordino che abbia valore stabile e duraturo, nonostante qualsiasi cosa contraria.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 1° novembre dell'anno 2023, Solennità di Tutti i Santi, undicesimo del Pontificato.*

FRANCESCO

## **Nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)**

### **ART. 1 - INTRODUZIONE**

§ 1 - La denominazione ufficiale dell'Accademia è: Pontificia Accademia di Teologia (*Pontificia Academia Theologica*). La Sede è in *Via del Pellegrino*, s.n.c., Stato della Città del Vaticano. L'Accademia è dotata di personalità giuridica canonica pubblica e di quella civile.

§ 2 - L'Accademia promuove lo studio e l'approfondimento scientifico della teologia come anche l'indispensabile comunicazione della "sapienza teologica", per contribuire all'opera di evangelizzazione della "Chiesa in uscita", secondo gli orientamenti della Lettera enciclica *Lumen fidei*, dell'Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium* e della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*.

§ 3 - Espressione del pensiero teologico della Chiesa cattolica, l'Accademia, nel realizzare la propria missione, promuove il dialogo transdisciplinare con le filosofie, le scienze, le arti e tutti gli altri saperi. Si pone al servizio delle Istituzioni accademiche dedicate alla teologia e degli altri Centri culturali e di elaborazione del sapere interessati a raggiungere la persona umana nel suo contesto di vita e di pensiero.

§ 4-Intendendo servire il rinnovato slancio dell'evangelizzazione (cfr. Cost. Ap. *Praedicate Evangelium*, preambolo) l'Accademia promuoverà non solo convegni e meetings, facendo "rete" con gli Atenei e con i Centri di produzione della cultura e del pensiero, ma anche incontri a più immediato carattere pastorale, tramite "cenacoli teologici" all'interno dei plurali settori della *praxis*, nei luoghi esistenziali delle professioni, della cultura e delle comunità ecclesiali.

§ 5 - Nell'adempimento del suo fine statutario l'Accademia coopera con le Istituzioni curiali, primi fra esse la Segreteria di Stato ed il Dicastero per la Cultura e l'Educazione, nel rispetto delle loro competenze e con spirito di autentica collaborazione (cfr. Cost. Ap. *Praedicate Evangelium*, art. 162).

### **Art. 2 - ORGANI DELL'ACCADEMIA**

Sono Organi della Pontificia Accademia di Teologia:

- a) la Presidenza, composta dal Presidente, dal Prelato Segretario e dal Consiglio Direttivo;
- b) la Segreteria operativa.

### **Art. 3 - PRESIDENZA**

§ 1 - La Presidenza è composta del Presidente, dal Prelato Segretario e dagli altri membri del Consiglio Direttivo. È coadiuvata dalla Segreteria operativa.

§ 2 - Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice, tra una tema presentata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, tramite la Segreteria di Stato, e dura in carica cinque anni. Il mandato è rinnovabile. Il Presidente è membro del Consiglio di Coordinamento delle Pontificie Accademie. Al termine del suo mandato è insignito del titolo di Presidente Emerito.

§ 3 - Il Presidente è il rappresentante legale della Pontificia Accademia di Teologia, la dirige in tutte le sue attività e ne risponde alla Santa Sede; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio stesso. Il Presidente può avvalersi della collaborazione straordinaria di singoli membri.

§ 4 - Il Prelato Segretario è nominato dal Sommo Pontefice, tra una tema presentata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, tramite la Segreteria di Stato, e dura in carica cinque anni. Il mandato è rinnovabile.

§ 5 - Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Prelato Segretario, da cinque membri scelti dai Membri Ordinari. I Consiglieri sono eletti con voto segreto e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale e, in via suppletiva, dal diritto universale circa le elezioni. Il mandato è quinquennale ed è rinnovabile.

§ 6 - Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente dell'Accademia, delibera su tutti gli affari più importanti dell'Accademia. È convocato dal Presidente - secondo le modalità di legittima convocazione stabilite dal diritto universale - in seduta ordinaria, almeno tre volte all'anno. Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria qualora ne dovessero presentare richiesta tre membri dello stesso, o per dirimere questioni gravi e di indifferibile urgenza.

§ 7 - Il Consiglio Direttivo approva i programmi di studio delle Assemblee Generali e delle attività formative contribuendo, in spirito di sinodalità, all'indirizzo generale dei programmi annuali.

§ 8 - Affinché le decisioni del Consiglio Direttivo siano valide, devono essere presenti almeno cinque Consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Art. 4 - SEGRETERIA OPERATIVA**

§ 1 - La Segreteria operativa della Pontificia Accademia di Teologia, che costituisce l'organo esecutivo della Presidenza per l'attuazione delle attività dell'Accademia stessa, svolge le sue funzioni secondo le indicazioni del Presidente e del Prelato Segretario, coadiuvati da un Coordinatore di segreteria, nominato dal Presidente.

§ 2 - Fanno parte della Segreteria operativa il Bibliotecario e l'Economo Generale dell'Accademia. Entrambi sono nominati dal Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo. Il loro mandato è quinquennale e rinnovabile. Il mandato dell'Economo Generale può essere rinnovato solo per un ulteriore quinquennio.

§ 3 - Fanno parte della Segreteria, come collaboratori esterni, gli «Interlocutori Referenti».

## **Art. 5 - MEMBRI, SOCI E COLLABORATORI ESTERNI**

La Pontificia Accademia di Teologia è costituita da cinquantacinque Membri Ordinari. Ad essi si aggiungono i Soci Corrispondenti e gli Interlocutori Referenti.

§1 - I Membri Ordinari, indicati dal Consiglio Direttivo, sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato. Possono essere nominati Membri Ordinari coloro che si sono distinti in ambito teologico-filosofico sia nella produzione che nella divulgazione della ricerca scientifica. I Membri Ordinari sono nominati per un quinquennio rinnovabile, fino al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età, quando possono essere insigniti del titolo di Emeriti. I Membri Ordinari elevati alla dignità episcopale sono insigniti del titolo di Membri Onorari.

§ 2 - I Soci Corrispondenti, studiosi di discipline teologico-filosofiche o ad esse affini, sono nominati dal Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo, per un quinquennio rinnovabile. Essi vengono scelti per le loro competenze e per le qualità personali. Possono essere riconfermati.

§ 3 - Il titolo di Interlocutore Referente può essere conferito dal Presidente, udito il parere del Consiglio Direttivo, sia al Membro Ordinario sia al Socio Corrispondente sia ad altri studiosi. Il titolo può essere conferito per un quinquennio rinnovabile. In qualità di Collaboratori esterni, su mandato del Presidente, gli Interlocutori Referenti individuano e aprono ambiti e spazi di interlocuzione favorendo e promovendo, nel dialogo inter- e trans-disciplinare, l'attività dell'Accademia. Essi vengono nominati in relazione al loro settore di competenza e, sotto la direzione del Presidente, sono parte della Segreteria operativa.

§ 4 - Tutti i Membri Ordinari e i Soci Corrispondenti dell'Accademia sono tenuti a partecipare alle Assemblee Generali dell'Accademia dove presentano comunicazioni, note e produzione scientifica. Gli Interlocutori Referenti, che non siano Membri Ordinari o Soci Corrispondenti, possono parteciparvi su invito. Il diritto di voto spetta ai soli Membri Ordinari.

§ 5 - Nel caso di impossibilità gli Accademici dovranno giustificare la loro assenza dalle attività dell'Accademia.

## **Art. 6 - ATTIVITÀ DELL'ACCADEMIA**

§ I - L'Accademia, per raggiungere le proprie finalità, organizzerà Forum internazionali, Convegni nazionali di promozione degli studi teologici, la pubblicazione della rivista PATH e di collane e volumi.

§ 2 - *Il Consiglio di Alti Studi della Pontificia Accademia di Teologia* rappresenta una diramazione dell'Accademia teologica, direttamente collegata attraverso gli Interlocutori referenti ai diversi ambiti della vita sociale e politica. La sua finalità punta ad attivare processi di apertura e dialogo per aiutare a confrontarsi e ad approfondire - con l'apporto della teologia - le grandi tematiche che interessano lo sviluppo sociale, le questioni etiche implicate nelle ricerche scientifiche e, in generale, nell'evoluzione culturale in atto. Il Consiglio Direttivo approva il Regolamento del *Consiglio di Alti Studi* e annualmente esamina il piano di lavoro del medesimo.

## **Art. 7 - ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI**

§ 1 - La Pontificia Accademia di Teologia nell'ambito economico-finanziario è sottoposta al controllo e vigilanza dei competenti Organismi economici della Santa Sede, avvalendosi dei mezzi di sostegno finanziario previsti dalla medesima per le Accademia Pontificie.

§ 2 - L'Accademia, tramite anche i suoi Membri e soprattutto gli Interlocutori Referenti, potrà raccogliere fondi presso Enti Pubblici e Privati, presso donatori particolarmente sensibili alle attività della stessa per il raggiungimento dei propri fini statutari.

§ 3 - L'Economo Generale sottoporrà annualmente al Consiglio Direttivo i bilanci, preventivo e consuntivo, per l'approvazione. Essi saranno trasmessi, a cura del Presidente, alla Segreteria per l'Economia, in vista della loro approvazione definitiva.

Dal Vaticano, 1° novembre 2023

## **Dichiarazione “*Fiducia supplicans*” sul senso pastorale delle benedizioni del Dicastero per la Dottrina della Fede (18 dicembre 2023)**

### **Presentazione**

La presente Dichiarazione prende in considerazione diversi quesiti giunti a questo Dicastero sia negli anni scorsi che in tempi più recenti. Per la sua stesura, come è prassi, sono stati consultati degli esperti, si è avviato un congruo processo di elaborazione e se ne è discussa la bozza al Congresso della Sezione Dottrinale del Dicastero. Durante questo tempo di elaborazione del documento, non è mancato il confronto con il Santo Padre. La Dichiarazione è stata, infine, sottoposta all'esame del Santo Padre, che l'ha approvata con la sua firma.

Nel corso dello studio dell'argomento oggetto del presente documento, è stata resa nota la risposta del Santo Padre ai *Dubia* di alcuni Cardinali, che ha fornito importanti chiarimenti per la riflessione che qui ora si offre, e che rappresenta un elemento decisivo per il lavoro del Dicastero. Dato che «la Curia romana è in primo luogo uno strumento di servizio per il successore di Pietro» (Cost. Ap. *Praedicate Evangelium*, II, 1), il nostro lavoro deve favorire, insieme alla comprensione della dottrina perenne della Chiesa, la ricezione dell'insegnamento del Santo Padre.

Come nella già citata risposta del Santo Padre ai *Dubia* di due Cardinali, la presente Dichiarazione resta ferma sulla dottrina tradizionale della Chiesa circa il matrimonio, non ammettendo nessun tipo di rito liturgico o benedizioni simili a un rito liturgico che possano creare confusione. Il valore di questo documento, tuttavia, è quello di offrire un contributo specifico e innovativo *al significato pastorale delle benedizioni*, che permette di ampliarne e arricchirne la comprensione classica strettamente legata a una prospettiva liturgica. Tale riflessione teologica, basata sulla visione pastorale di Papa Francesco, implica un vero sviluppo rispetto a quanto è stato detto sulle benedizioni nel Magistero e nei testi ufficiali della Chiesa. Questo rende ragione del fatto che il testo abbia assunto la tipologia di “Dichiarazione”.

Ed è proprio in tale contesto che si può comprendere la possibilità di benedire le coppie in situazioni irregolari e le coppie dello stesso sesso, senza convalidare ufficialmente il loro *status* o modificare in alcun modo l'insegnamento perenne della Chiesa sul matrimonio.

La presente Dichiarazione vuole essere anche un omaggio al Popolo fedele di Dio, che adora il Signore con tanti gesti di profonda fiducia nella sua misericordia e che con questo atteggiamento viene costantemente a chiedere alla madre Chiesa una benedizione.

Víctor Manuel Card. FERNÁNDEZ

## Introduzione

1. La fiducia supplicante del Popolo fedele di Dio riceve il dono della benedizione che sgorga dal cuore di Cristo attraverso la sua Chiesa. Come ricorda puntualmente Papa Francesco, «La grande benedizione di Dio è Gesù Cristo, è il gran dono di Dio, il suo Figlio. È una benedizione per tutta l'umanità, è una benedizione che ci ha salvato tutti. Lui è la Parola eterna con la quale il Padre ci ha benedetto “mentre eravamo ancora peccatori” (Rm 5, 8) dice san Paolo: Parola fatta carne e offerta per noi sulla croce»<sup>1</sup>.

2. Sostenuto da una così grande e consolante verità, questo Dicastero ha preso in considerazione diverse domande, sia formali che informali, circa la possibilità di benedire coppie dello stesso sesso e circa la possibilità di offrire nuovi chiarimenti, alla luce dell'atteggiamento paterno e pastorale di Papa Francesco, sul *Responsum ad dubium*<sup>2</sup> formulato dall'allora Congregazione per la Dottrina della Fede e pubblicato il 22 febbraio 2021.

3. Il suddetto *Responsum* ha suscitato non poche e diverse reazioni: alcuni hanno accolto con plauso la chiarezza di questo documento e la sua coerenza con il costante insegnamento della Chiesa; altri non hanno condiviso la risposta negativa al quesito o non l'hanno ritenuta sufficientemente chiara nella sua formulazione e nelle motivazioni addotte nell'annessa *Nota esplicativa*. Per venire incontro, con carità fraterna, a questi ultimi, appare opportuno riprendere il tema ed offrire una visione che componga in coerenza gli aspetti dottrinali con quelli pastorali, perché «ogni insegnamento della dottrina deve situarsi nell'atteggiamento evangelizzatore che risvegli l'adesione del cuore con la vicinanza, l'amore e la testimonianza»<sup>3</sup>.

### I. La benedizione nel sacramento del matrimonio

4. La recente risposta del Santo Padre Francesco al secondo dei cinque quesiti posti da due Cardinali<sup>4</sup> offre la possibilità di approfondire ulteriormente la questione, soprattutto nei suoi risvolti di ordine pastorale. Si tratta di evitare che «si riconosca come matrimonio qualcosa che non lo è»<sup>5</sup>. Perciò sono inammissibili riti e preghiere che possano creare confusione tra ciò che è costitutivo del matrimonio, quale «unione esclusiva, stabile e indissolubile tra un uomo e una donna, naturalmente aperta a generare figli»<sup>6</sup>, e ciò che lo contraddice. Questa convinzione è fondata sulla perenne dottrina cattolica del matrimonio. Soltanto in questo contesto i rapporti sessuali trovano il loro senso naturale, adeguato e pienamente umano. La dottrina della Chiesa su questo punto resta ferma.

5. Questa è anche la comprensione del matrimonio offerta dal Vangelo. Per questo motivo, a proposito delle benedizioni, la Chiesa ha il diritto e il dovere di evitare qualsiasi tipo di rito che possa contraddire questa convinzione o portare a qualche confusione. Tale è anche il senso del *Responsum* dell'allora Congregazione per la Dottrina della Fede laddove afferma che la Chiesa non ha il potere di impartire la benedizione ad unioni fra persone dello stesso sesso.

6. È da sottolineare che, proprio nel caso del rito del sacramento del matrimonio, non si tratta di una qualsiasi benedizione, ma del gesto riservato al ministro ordinato. In questo caso, la benedizione del ministro ordinato è direttamente connessa all'unione specifica di un uomo e di una donna che con il

<sup>1</sup> Francesco, *Catechesi sulla preghiera: la benedizione* (2 dicembre 2020), *L'Osservatore Romano*, 2 dicembre 2020, p. 8.

<sup>2</sup> Cfr. Congregatio pro Doctrina Fidei, «*Responsum* ad «*dubium*» de benedictione unionem personarum eiusdem sexus et *Nota esplicativa*, *AAS* 113 (2021), 431-434.

<sup>3</sup> Francesco, Esort. Ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), n. 42, *AAS* 105 (2013), 1037-1038.

<sup>4</sup> Cfr. Francesco, *Respuestas a los Dubia propuestos por dos Cardenales* (11 luglio 2023).

<sup>5</sup> *Ibidem*, ad dubium 2, c.

<sup>6</sup> *Ibidem*, ad dubium 2, a.

loro consenso stabiliscono un'alleanza esclusiva e indissolubile. Questo ci permette di evidenziare meglio il rischio di confondere una benedizione, data a qualsiasi altra unione, con il rito proprio del sacramento del matrimonio.

## II. Il senso delle diverse benedizioni

7. La risposta del Santo Padre menzionata sopra, d'altra parte, ci invita a fare lo sforzo di ampliare ed arricchire il senso delle benedizioni.

8. Le benedizioni possono essere considerate tra i sacramentali più diffusi e in continua evoluzione. Esse, infatti, conducono a cogliere la presenza di Dio in tutte le vicende della vita e ricordano che, anche nell'utilizzo delle cose create, l'essere umano è invitato a cercare Dio, ad amarlo e a servirlo fedelmente<sup>7</sup>. Per questo motivo, le benedizioni hanno per destinatari persone, oggetti di culto e di devozione, immagini sacre, luoghi di vita, di lavoro e di sofferenza, frutti della terra e della fatica umana, e tutte le realtà create che rimandano al Creatore, le quali, con la loro bellezza, lo lodano e lo benedicono.

### *Il senso liturgico dei riti di benedizione*

9. Da un punto di vista strettamente liturgico, la benedizione richiede che quello che si benedice sia conforme alla volontà di Dio espressa negli insegnamenti della Chiesa.

10. Le benedizioni si celebrano infatti in forza della fede e sono ordinate alla lode di Dio e al profitto spirituale del suo popolo. Come spiega il Rituale Romano, «perché questa finalità risulti più evidente, per antica tradizione le formule di benedizione hanno soprattutto lo scopo di rendere gloria a Dio per i suoi doni, chiedere i suoi favori e sconfiggere il potere del maligno nel mondo»<sup>8</sup>. Perciò, coloro che invocano la benedizione di Dio per mezzo della Chiesa sono invitati a intensificare «le loro disposizioni, lasciandosi guidare da quella fede alla quale tutto è possibile» e a confidare in «quell'amore che spinge a osservare i comandamenti di Dio»<sup>9</sup>. Ecco perché, se da un lato «sempre e dappertutto si offre l'occasione di lodare, invocare e ringraziare Dio per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo», dall'altro la preoccupazione è che «non si tratti di cose, luoghi o contingenze che siano in contrasto con la legge o lo spirito del Vangelo»<sup>10</sup>. Questa è una comprensione liturgica delle benedizioni, in quanto esse diventano riti ufficialmente proposti dalla Chiesa.

11. Fondandosi su queste considerazioni, la *Nota esplicativa* del citato *Responsum* dell'allora Congregazione per la Dottrina della Fede ricorda che quando, con un apposito rito liturgico, si invoca una benedizione su alcune relazioni umane, occorre che ciò che viene benedetto sia in grado di corrispondere ai disegni di Dio iscritti nella Creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore. Per tale motivo, dato che la Chiesa ha da sempre considerato moralmente leciti soltanto quei rapporti sessuali che sono vissuti all'interno del matrimonio, essa non ha il potere di conferire la sua benedizione

---

<sup>7</sup> Cfr. Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, *De Benedictionibus*, Editio typica, Praenotanda, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitate Vaticana 1985, n. 12.

<sup>8</sup> *Ibidem*, n. 11: «Quo autem clarius hoc pateat, antiqua ex traditione, formulae benedictionum eo spectant ut imprimis Deum pro eius donis glorificent eiusque impetrent beneficia atque maligni potestatem in mundo compescant».

<sup>9</sup> *Ibidem*, n. 15: «Quare illi qui benedictionem Dei per Ecclesiam expostulant, dispositiones suas ea fide confirmet, cui omnia sunt possibilia; spe innitantur, quae non confundit; caritate praesertim vivificentur, quae mandata Dei servanda urgeb».

<sup>10</sup> *Ibidem*, n. 13: «Semper ergo et ubique occasio praebet Deum per Christum in Spiritu Sancto laudandi, invocandi eique gratias reddendi, dummodo agatur de rebus, locis, vel adiunctis quae normae vel spiritui Evangelii non contradicant».

liturgica quando questa, in qualche modo, possa offrire una forma di legittimazione morale a un'unione che presuma di essere un matrimonio oppure a una prassi sessuale extra-matrimoniale. La sostanza di questo pronunciamento è stata ribadita dal Santo Padre nelle sue *Respuestas ai Dubia* di due Cardinali.

12. Si deve altresì evitare il rischio di ridurre il senso delle benedizioni soltanto a questo punto di vista, perché ci porterebbe a pretendere, per una semplice benedizione, le stesse condizioni morali che si chiedono per la ricezione dei sacramenti. Tale rischio esige che si ampli ulteriormente questa prospettiva. Infatti, vi è il pericolo che un gesto pastorale, così amato e diffuso, sia sottoposto a troppi prerequisiti di carattere morale, i quali, con la pretesa di un controllo, potrebbero porre in ombra la forza incondizionata dell'amore di Dio su cui si fonda il gesto della benedizione.

13. Proprio a questo proposito, Papa Francesco ci ha esortato a non «perdere la carità pastorale, che deve attraversare tutte le nostre decisioni e atteggiamenti» e ad evitare di «essere giudici che solo negano, respingono, escludono»<sup>11</sup>. Rispondiamo allora alla sua proposta sviluppando una comprensione più ampia delle benedizioni.

#### *Le benedizioni nella Sacra Scrittura*

14. Per riflettere sulle benedizioni, raccogliendo diversi punti di vista, abbiamo bisogno di lasciarci illuminare anzitutto dalla voce della Sacra Scrittura.

15. «Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace» (*Nm* 6, 24-26). Questa “benedizione sacerdotale” che ritroviamo nell’Antico Testamento, precisamente nel libro dei Numeri, ha un carattere “discendente” poiché rappresenta l’invocazione della benedizione che da Dio scende sull’uomo: essa costituisce uno dei testi più antichi di benedizione divina. C’è poi un secondo tipo di benedizione che ritroviamo nelle pagine bibliche, quella che “sale” dalla terra al cielo, verso Dio. Benedire equivale così a lodare, celebrare, ringraziare Dio per la sua misericordia e fedeltà, per le meraviglie che ha creato e per tutto ciò che è avvenuto per sua volontà: «Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome» (*Sal* 103, 1).

16. A Dio che benedice, anche noi rispondiamo benedicendo. Melchisedec, re di Salem, benedice Abramo (cfr. *Gen* 14, 19); Rebecca è benedetta dai familiari, poco prima di diventare sposa di Isacco (cfr. *Gen* 24, 60), il quale, a sua volta, benedice il figlio Giacobbe (cfr. *Gen* 27, 27). Giacobbe benedice il faraone (cfr. *Gen* 47, 10), i nipoti Efraim e Manasse (cfr. *Gen* 48, 20) e tutti i suoi dodici figli (cfr. *Gen* 49, 28). Mosè e Aronne benedicono la comunità (cfr. *Es* 39, 43; *Lev* 9, 22). I capifamiglia benedicono i figli in occasione di matrimoni, prima di intraprendere un viaggio, nell’imminenza della morte. Queste benedizioni appaiono così un dono sovrabbondante ed incondizionato.

17. La benedizione presente nel Nuovo Testamento conserva sostanzialmente lo stesso significato anticotestamentario. Ritroviamo il dono divino che “discende”, il ringraziamento dell’uomo che “ascende” e la benedizione impartita dall’uomo che “si estende” verso i propri simili. Zaccaria, dopo aver riottenuto l’uso della parola, benedice il Signore per le sue opere mirabili (cfr. *Lc* 1, 64). L’anziano Simeone, mentre tiene tra le braccia il neonato Gesù, benedice Dio per avergli concesso la grazia di contemplare il Messia salvatore e quindi benedice gli stessi genitori Maria e Giuseppe (cfr. *Lc* 2, 34). Gesù benedice il Padre, nel celebre inno di lode e di giubilo a lui rivolto: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra» (*Mt* 11, 25).

---

<sup>11</sup> Francesco, *Respuestas a los Dubia propuestos por dos Cardenales*, ad dubium 2, d.

18. In continuità con l'Antico Testamento, anche in Gesù la benedizione non è soltanto ascendente, in riferimento al Padre, ma anche discendente, riversata sugli altri come gesto di grazia, protezione e bontà. Gesù stesso ha attuato e promosso questa pratica. Ad esempio, benedice i bambini: «E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro» (Mc 10, 16). E la vicenda terrena di Gesù si concluderà proprio con un'ultima benedizione riservata agli Undici, poco prima di salire al Padre: «E, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo» (Lc 24, 50-51). L'ultima immagine di Gesù sulla terra sono le sue mani alzate, nell'atto di benedire.

19. Nel suo mistero di amore, attraverso Cristo, Dio comunica alla sua Chiesa il potere di benedire. Concessa da Dio all'essere umano ed elargita da questi al prossimo, la benedizione si trasforma in inclusione, solidarietà e pacificazione. È un messaggio positivo di conforto, custodia e incoraggiamento. La benedizione esprime l'abbraccio misericordioso di Dio e la maternità della Chiesa che invita il fedele ad avere gli stessi sentimenti di Dio verso i propri fratelli e sorelle.

#### *Una comprensione teologico-pastorale delle benedizioni*

20. Chi chiede una benedizione si mostra bisognoso della presenza salvifica di Dio nella sua storia e chi chiede una benedizione alla Chiesa riconosce quest'ultima come sacramento della salvezza che Dio offre. Cercare la benedizione nella Chiesa è ammettere che la vita ecclesiale sgorga dal grembo della misericordia di Dio e ci aiuta ad andare avanti, a vivere meglio, a rispondere alla volontà del Signore.

21. Per aiutarci a comprendere il valore di un approccio maggiormente pastorale alle benedizioni, Papa Francesco ci ha sollecitato a contemplare, con atteggiamento di fede e paterna misericordia, il fatto che «quando si chiede una benedizione, si sta esprimendo una richiesta di aiuto a Dio, una supplica per poter vivere meglio, una fiducia in un Padre che può aiutarci a vivere meglio»<sup>12</sup>. Questa richiesta deve essere, in ogni modo, valorizzata, accompagnata e ricevuta con gratitudine. Le persone che vengono spontaneamente a chiedere una benedizione mostrano con questa richiesta la loro sincera apertura alla trascendenza, la fiducia del loro cuore che non confida solo nelle proprie forze, il loro bisogno di Dio e il desiderio di uscire dalle anguste misure di questo mondo chiuso nei suoi limiti.

22. Come ci insegna santa Teresa di Gesù Bambino, al di là di questa fiducia «non c'è un'altra via da percorrere per essere condotti all'Amore che tutto dona. Con la fiducia, la sorgente della grazia trabocca nella nostra vita [...]. L'atteggiamento più adeguato è riporre la fiducia del cuore fuori di noi stessi: nell'infinita misericordia di un Dio che ama senza limiti [...]. Il peccato del mondo è immenso, ma non è infinito. Invece, l'amore misericordioso del Redentore, questo sì, è infinito»<sup>13</sup>.

23. Quando queste espressioni di fede vengono considerate al di fuori di un quadro liturgico, ci si trova in un ambito di maggiore spontaneità e libertà, ma «la facoltatività dei pii esercizi non deve quindi significare scarsa considerazione né disprezzo di essi. La via da seguire è quella di valorizzare correttamente e sapientemente le non poche ricchezze della pietà popolare, le potenzialità che possiede»<sup>14</sup>. Le benedizioni diventano così una risorsa pastorale da valorizzare piuttosto che un rischio o un problema.

24. Considerate dal punto di vista della pastorale popolare, le benedizioni vanno valutate come atti di devozione che «trovano il loro spazio al di fuori della celebrazione dell'Eucaristia e degli altri sacramenti [...]. Il linguaggio, il ritmo, l'andamento, gli accenti teologici della pietà popolare si differenziano dai corrispondenti delle azioni liturgiche». Per la stessa ragione «si eviti di apportare modalità di

---

<sup>12</sup> *Ibidem*, ad dubium 2, e.

<sup>13</sup> Francesco, Esort. Ap. *C'è la confianza* (15 ottobre 2023), nn. 2, 20, 29.

<sup>14</sup> Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002, n. 12.

“celebrazione liturgica” ai pii esercizi, che debbono conservare il loro stile, la loro semplicità, il proprio linguaggio»<sup>15</sup>.

25. La Chiesa, inoltre, deve rifuggire dall'appoggiare la sua prassi pastorale alla fissità di alcuni schemi dottrinali o disciplinari, soprattutto quando danno «luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l'accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare»<sup>16</sup>. Perciò, quando le persone invocano una benedizione non dovrebbe essere posta un'esauritiva analisi morale come preconditione per poterla conferire. Non si deve richiedere loro una previa perfezione morale.

26. In questa prospettiva, le *Respuestas* del Santo Padre aiutano ad approfondire meglio, dal punto di vista pastorale, il pronunciamento formulato dall'allora Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2021, poiché invitano di fatto ad un discernimento in relazione alla possibilità di «forme di benedizione, richieste da una o più persone, che non trasmettano una concezione errata del matrimonio»<sup>17</sup> e che pure tengano conto del fatto che in situazioni moralmente inaccettabili dal punto di vista oggettivo, «la carità pastorale ci impone di non trattare semplicemente come “peccatori” altre persone la cui colpa o responsabilità possono essere attenuate da vari fattori che influiscono sulla imputabilità soggettiva»<sup>18</sup>.

27. Nella catechesi citata all'inizio di questa Dichiarazione, Papa Francesco ha proposto una descrizione di questo tipo di benedizioni che si offrono a tutti, senza chiedere nulla. Vale la pena leggere con cuore aperto queste parole che ci aiutano a cogliere il senso pastorale delle benedizioni offerte senza condizioni: «È Dio che benedice. Nelle prime pagine della Bibbia è un continuo ripetersi di benedizioni. Dio benedice, ma anche gli uomini benedicono, e presto si scopre che la benedizione possiede una forza speciale, che accompagna per tutta la vita chi la riceve, e dispone il cuore dell'uomo a lasciarsi cambiare da Dio [...]. Così noi per Dio siamo più importanti di tutti i peccati che noi possiamo fare, perché Lui è padre, è madre, è amore puro, Lui ci ha benedetto per sempre. E non smetterà mai di benedirci. Un'esperienza forte è quella di leggere questi testi biblici di benedizione in un carcere, o in una comunità di recupero. Far sentire a quelle persone che rimangono benedette nonostante i loro gravi errori, che il Padre celeste continua a volere il loro bene e a sperare che si aprano finalmente al bene. Se perfino i loro parenti più stretti, li hanno abbandonati, perché ormai li giudicano irrecuperabili, per Dio sono sempre figli»<sup>19</sup>.

28. Ci sono diverse occasioni nelle quali le persone si avvicinano spontaneamente a chiedere una benedizione, sia nei pellegrinaggi, nei santuari, ed anche per strada quando incontrano un sacerdote. A titolo esemplificativo, possiamo rinviare al libro liturgico *De Benedictionibus* che prevede una serie di riti di benedizione per le persone: anziani, malati, partecipanti alla catechesi o a un incontro di preghiera, pellegrini, coloro che intraprendono un cammino, gruppi e associazioni di volontari, ecc. Tali benedizioni sono rivolte a tutti, nessuno ne può essere escluso. Nelle premesse del *Rito di benedizione degli anziani*, ad esempio, si afferma che lo scopo della benedizione «è quello di esprimere agli anziani una fraterna testimonianza di rispetto e di gratitudine, e di ringraziare insieme con loro il Signore per i benefici da lui ricevuti e per le buone azioni da essi compiute con il suo aiuto»<sup>20</sup>. In questo caso l'oggetto della benedizione è la persona dell'anziano, per la quale e con la quale si rende grazie a Dio per il bene da lui compiuto e per i benefici ricevuti. A nessuno si può impedire questo rendimento di grazie

---

<sup>15</sup> *Ibidem*, n. 13.

<sup>16</sup> Francesco, Esort. Ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), n. 94, *AAS* 105 (2013), 1060.

<sup>17</sup> Francesco, *Respuestas a los Dubia propuestos por dos Cardenales*, ad dubium 2, e.

<sup>18</sup> *Ibidem*, ad dubium 2, f.

<sup>19</sup> Francesco, *Catechesi sulla preghiera: la benedizione* (2 dicembre 2020), *L'Osservatore Romano*, 2 dicembre 2020, p. 8.

<sup>20</sup> *De Benedictionibus*, n. 258: «Haec benedictio ad hoc tendit ut ipsi senes a fratribus testimonium accipiant reverentiae grataeque mentis, dum simul cum ipsis Domino gratias reddimus pro beneficiis ab eo acceptis et pro bonis operibus eo adiuvante peractis».

e ciascuno, anche se vive in situazioni non ordinate al disegno del Creatore, possiede elementi positivi per i quali lodare il Signore.

29. Dal punto di vista della dimensione ascendente, quando si prende coscienza dei doni del Signore e del suo amore incondizionato, anche in situazioni di peccato, particolarmente quando una preghiera trova ascolto, il cuore del credente innalza a Dio la sua lode e lo benedice. Questa forma di benedizione non è preclusa ad alcuno. Tutti – singolarmente o in unione con altri – possono innalzare a Dio la loro lode e la loro gratitudine.

30. Ma il senso popolare delle benedizioni include anche il valore della benedizione discendente. Se «non è conveniente che una Diocesi, una Conferenza Episcopale o qualsiasi altra struttura ecclesiale attivino costantemente e ufficialmente procedure o riti per ogni genere di questioni»<sup>21</sup>, la prudenza e la saggezza pastorale possono suggerire che, evitando forme gravi di scandalo o confusione fra ai fedeli, il ministro ordinato si unisca alla preghiera di quelle persone che, pur in una unione che in nessun modo può essere paragonata al matrimonio, desiderano affidarsi al Signore e alla sua misericordia, invocare il suo aiuto, essere guidate a una maggiore comprensione del suo disegno di amore e verità.

### **III. Le benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso**

31. Nell'orizzonte qui delineato si colloca la possibilità di benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da parte delle autorità ecclesiali, allo scopo di non produrre una confusione con la benedizione propria del sacramento del matrimonio. In questi casi, si impartisce una benedizione che non solo ha valore ascendente ma che è anche l'invocazione di una benedizione discendente da parte di Dio stesso su coloro che, riconoscendosi indigenti e bisognosi del suo aiuto, non rivendicano la legittimazione di un proprio *status*, ma mendicano che tutto ciò che di vero di buono e di umanamente valido è presente nella loro vita e relazioni, sia investito, sanato ed elevato dalla presenza dello Spirito Santo. Queste forme di benedizione esprimono una supplica a Dio perché conceda quegli aiuti che provengono dagli impulsi del suo Spirito – che la teologia classica chiama “grazie attuali” – affinché le umane relazioni possano maturare e crescere nella fedeltà al messaggio del Vangelo, liberarsi dalle loro imperfezioni e fragilità ed esprimersi nella dimensione sempre più grande dell'amore divino.

32. La grazia di Dio, infatti, opera nella vita di coloro che non si pretendono giusti ma si riconoscono umilmente peccatori come tutti. Essa è in grado di orientare ogni cosa secondo i misteriosi ed imprevedibili disegni di Dio. Perciò, con instancabile sapienza e maternità, la Chiesa accoglie tutti coloro che si avvicinano a Dio con cuore umile, accompagnandoli con quegli aiuti spirituali che consentono a tutti di comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro esistenza<sup>22</sup>.

33. È questa una benedizione che, benché non inserita in un rito liturgico<sup>23</sup>, unisce la preghiera di intercessione all'invocazione dell'aiuto di Dio di coloro che si rivolgono umilmente a lui. Dio non allontana mai nessuno che si avvicini a lui! In fondo, la benedizione offre alle persone un mezzo per accrescere la loro fiducia in Dio. La richiesta di una benedizione esprime ed alimenta l'apertura alla trascendenza, la pietà, la vicinanza a Dio in mille circostanze concrete della vita, e questo non è cosa da poco nel mondo in cui viviamo. È un seme dello Spirito Santo che va curato, non ostacolato.

---

<sup>21</sup> Francesco, *Respuestas a los Dubia propuestos por dos Cardenales*, ad dubium 2, g.

<sup>22</sup> Cfr. Francesco, Esort. Ap. post-sinodale *Amoris laetitia* (19 marzo 2016), n. 250, *AAS* 108 (2016), 412-413.

<sup>23</sup> Cfr. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Direttorio su pietà popolare e liturgia*, n. 13: «La differenza oggettiva tra i pii esercizi e le pratiche di devozione rispetto alla Liturgia deve trovare visibilità nell'espressione culturale [...] gli atti di pietà e di devozione trovano il loro spazio al di fuori della celebrazione dell'Eucaristia e degli altri sacramenti».

34. La stessa liturgia della Chiesa ci invita a quest'atteggiamento fiducioso, anche in mezzo ai nostri peccati, mancanze di merito, debolezze e confusioni, come testimonia questa bellissima orazione colletta presa dal Messale Romano: «Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, effondi su di noi la tua misericordia: perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare» (XXVII *Domenica* del Tempo Ordinario). Quante volte, infatti, attraverso una semplice benedizione del pastore, che in questo gesto non pretende di sancire né di legittimare nulla, le persone possono sperimentare la vicinanza del Padre «ogni oltre desiderio e ogni merito».

35. Perciò, la sensibilità pastorale dei ministri ordinati dovrebbe essere educata anche ad eseguire spontaneamente benedizioni che non si trovano nel Benedizionale.

36. In tal senso, è essenziale cogliere la preoccupazione del Papa, affinché queste benedizioni non ritualizzate non cessino di essere un semplice gesto che fornisce un mezzo efficace per accrescere la fiducia in Dio da parte delle persone che la chiedono, evitando che diventino un atto liturgico o semi-liturgico, simile a un sacramento. Ciò costituirebbe un grave impoverimento, perché sottoporrebbe un gesto di grande valore nella pietà popolare ad un controllo eccessivo, che priverebbe i ministri della libertà e della spontaneità nell'accompagnamento pastorale della vita delle persone.

37. A tal proposito, vengono alla mente le seguenti parole, in parte già citate, del Santo Padre: «Le decisioni che, in determinate circostanze, possono far parte della prudenza pastorale non devono necessariamente diventare una norma. Cioè, non è conveniente che una Diocesi, una Conferenza Episcopale o qualsiasi altra struttura ecclesiale attivino costantemente e ufficialmente procedure o riti per ogni genere di questioni [...]. Il Diritto Canonico non deve e non può coprire tutto, né le Conferenze Episcopali devono pretendere di farlo con i loro vari documenti e protocolli, perché la vita della Chiesa passa attraverso molti canali, oltre a quelli normativi»<sup>24</sup>. Così Papa Francesco ha ricordato che tutto «ciò che fa parte di un discernimento pratico in una situazione particolare non può essere elevato alla categoria di norma», perché ciò «darebbe luogo a una casistica insopportabile»<sup>25</sup>.

38. Per questa ragione non si deve né promuovere né prevedere un rituale per le benedizioni di coppie in una situazione irregolare, ma non si deve neppure impedire o proibire la vicinanza della Chiesa ad ogni situazione in cui si chiedi l'aiuto di Dio attraverso una semplice benedizione. Nella breve preghiera che può precedere questa benedizione spontanea, il ministro ordinato potrebbe chiedere per costoro la pace, la salute, uno spirito di pazienza, dialogo ed aiuto vicendevole, ma anche la luce e la forza di Dio per poter compiere pienamente la sua volontà.

39. Ad ogni modo, proprio per evitare qualsiasi forma di confusione o di scandalo, quando la preghiera di benedizione, benché espressa al di fuori dei riti previsti dai libri liturgici, sia chiesta da una coppia in una situazione irregolare, questa benedizione mai verrà svolta contestualmente ai riti civili di unione e nemmeno in relazione a essi. Neanche con degli abiti, gesti o parole propri di un matrimonio. Lo stesso vale quando la benedizione è richiesta da una coppia dello stesso sesso.

40. Tale benedizione può invece trovare la sua collocazione in altri contesti, quali la visita a un santuario, l'incontro con un sacerdote, la preghiera recitata in un gruppo o durante un pellegrinaggio. Infatti, attraverso queste benedizioni che vengono impartite non attraverso le forme rituali proprie della liturgia, bensì come espressione del cuore materno della Chiesa, analoghe a quelle che promanano in fondo dalle viscere della pietà popolare, non si intende legittimare nulla ma soltanto aprire la propria vita a Dio, chiedere il suo aiuto per vivere meglio, ed anche invocare lo Spirito Santo perché i valori del Vangelo possano essere vissuti con maggiore fedeltà.

---

<sup>24</sup> Francesco, *Respuestas a los Dubia propuestos por dos Cardenales*, ad dubium 2, g.

<sup>25</sup> Francesco, Esort. Ap. post-sinodale *Amoris laetitia* (19 marzo 2016), n. 304, *AAS* 108 (2016), 436.

41. Quanto detto nella presente Dichiarazione a proposito delle benedizioni di coppie dello stesso sesso, è sufficiente ad orientare il prudente e paterno discernimento dei ministri ordinati a tal proposito. Oltre alle indicazioni di cui sopra, non si debbono dunque aspettare altre risposte su eventuali modalità per normare dettagli o aspetti pratici riguardo a benedizioni di questo tipo<sup>26</sup>.

#### IV. La Chiesa è il sacramento dell'amore infinito di Dio

42. La Chiesa continua a innalzare quelle preghiere e suppliche che Cristo stesso, con forti grida e lacrime, offrì nei giorni della sua vita terrena (cfr. *Eb* 5, 7) e che proprio per questo godono di una efficacia particolare. In questo modo, «non solo con la carità, con l'esempio e con le opere di penitenza, ma anche con l'orazione la comunità ecclesiale esercita la sua funzione materna di portare le anime a Cristo»<sup>27</sup>.

43. La Chiesa è così il sacramento dell'amore infinito di Dio. Perciò, anche quando il rapporto con Dio è offuscato dal peccato, si può sempre chiedere una benedizione, tendendo la mano a lui, come fece Pietro nella tempesta quando gridò a Gesù: «Signore, salvami!» (*Mt* 14, 30). Desiderare e ricevere una benedizione può essere il bene possibile in alcune situazioni. Papa Francesco ci ricorda che «un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi attraversa le sue giornate senza affrontare importanti difficoltà»<sup>28</sup>. In questo modo, «ciò che risplende è la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto»<sup>29</sup>.

44. Qualsiasi benedizione sarà l'occasione per un rinnovato annuncio del *kerygma*, un invito ad avvicinarsi sempre di più all'amore di Cristo. Papa Benedetto XVI insegnava: «Come Maria, la Chiesa è mediatrice della benedizione di Dio per il mondo: la riceve accogliendo Gesù e la trasmette portando Gesù. È Lui la misericordia e la pace che il mondo da sé non può darsi e di cui ha bisogno sempre, come e più del pane»<sup>30</sup>.

45. Tenuto conto di quanto sopra affermato, seguendo l'insegnamento autorevole del Santo Padre Francesco, questo Dicastero intende infine ricordare che «questa è la radice della mitezza cristiana, la capacità di sentirsi benedetti e la capacità di benedire [...]. Questo mondo ha bisogno di benedizione e noi possiamo dare la benedizione e ricevere la benedizione. Il Padre ci ama, e a noi resta solo la gioia di benedirlo e la gioia di ringraziarlo, e di imparare da Lui a benedire»<sup>31</sup>. Così ogni fratello ed ogni sorella potranno sentirsi nella Chiesa sempre pellegrini, sempre mendicanti, sempre amati e, malgrado tutto, sempre benedetti.

Víctor Manuel Card. FERNÁNDEZ

*Prefetto*

Mons. Armando MATTEO

---

<sup>26</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>27</sup> *Officium Divinum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Liturgia Horarum iuxta Ritus Romanum, Institutio Generalis de Liturgia Horarum*, Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1985, n. 17: «Itaque non tantum caritate, exemplo et paenitentiae operibus, sed etiam oratione ecclesialis communitas verum erga animas ad Christum adducendas maternum munus exercet».

<sup>28</sup> Francesco, Esort. Ap. *Evangelii Gaudium* (24 novembre 2013), n. 44, *AAS* 105 (2013), 1038-1039.

<sup>29</sup> *Ibidem*, n. 36, *AAS* 105 (2013), 1035.

<sup>30</sup> Benedetto XVI, *Omelia della Santa Messa nella Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio. XLV Giornata mondiale della Pace*, Basilica Vaticana (1° gennaio 2012), *Insegnamenti VIII, 1* (2012), 3.

<sup>31</sup> Francesco, *Catechesi sulla preghiera: la benedizione* (2 dicembre 2020), *L'Osservatore Romano*, 2 dicembre 2020, p. 8.

Ex Audientia Die 18 dicembre 2023

Francesco

**Decreto N. DXCVI del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione delle “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII (11 luglio 2023)**

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO  
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023;  
vista la *Legge sulle fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008, n. LXXI;  
vista la Lettera Apostolica in forma di “*Motu Proprio*” I beni temporali, del 4 luglio 2016 ed in particolare il punto 2, lett. a);  
vista la Legge n. CCLXXIV *sul Governo dello Stato della Città del Vaticano*, del 25 novembre 2018;  
visto il Decreto N. CXXVI della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 21 novembre 2010, con il quale è promulgato il *Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano* e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 2, 18 e 24;  
vista la Lettera Apostolica in forma di “*Motu Proprio*”, del 19 maggio 2020, recante “*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*”, pubblicata il 1° giugno 2020 e in particolare l’art. 83;  
visto il Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII recante il Regolamento di attuazione delle “*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*”;  
preso atto della necessità di garantire la continuità operativa degli Organismi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, con riferimento al Regolamento di attuazione delle “*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*”

ha promulgato il seguente

**DECRETO**

**Articolo 1**

Sono promulgate le norme ad integrazione e a modifica delle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione delle “*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII, secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Articolo 2**

Le disposizioni del presente decreto entrano immediatamente in vigore e si applicano anche alle procedure di selezione indette e ancora non concluse.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano [www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va).

Città del Vaticano, 11 luglio duemilaventitre

*Presidente*

Visto  
*Segretario Generale*

Norme integrative e modificative del *Regolamento di attuazione delle "Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano"* del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII.

### **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

**1.1.** Le disposizioni del presente provvedimento costituiscono parte integrante del Regolamento di attuazione, di cui al Decreto n. CCCLXXXVII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, e vengono emanate nell'ambito delle prerogative attribuite al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano dall'art. 83 delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1 giugno 2020 e nel rispetto di quanto statuito nel *Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano*.

**1.2.** Nell'art. 4, § 1, lett. d), ii delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020 le parole «le organizzazioni internazionali» ricomprendono anche quelle organizzazioni di iniziativa privata senza fini di lucro. In tali casi, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza efficacia, efficienza ed economicità, si applicano le procedure di aggiudicazione più idonee all'assolvimento degli impegni contrattuali e delle finalità istituzionali del Governatorato.

### **ART. 2 – UFFICIO GARE**

L'Ufficio Giuridico svolge le funzioni di "Ufficio Gare" e, collaborando con gli Organismi operativi e gli Enti, sovrintende al corretto espletamento delle procedure selettive, fornendo ausilio a tutti i soggetti coinvolti.

### **ART. 3 – COMPETENZE DELLA DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI SISTEMI INFORMATICI**

**3.1.** La Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici garantisce l'integrità del fascicolo informatico di ciascuna procedura selettiva attraverso la verifica delle credenziali e il monitoraggio degli accessi alla documentazione di gara.

**3.2.** Attivata dal Responsabile dell'Albo su istanza della Commissione Giudicatrice, la Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici garantisce, con apposita certificazione, data e ora di deposito delle offerte.

### **ART. 4 – RUOLO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**4.1.** Il Responsabile di procedimento, nell'ambito del proprio ruolo di coordinamento, sovrintende alla redazione della documentazione di gara e provvede a indicare tutti i criteri di valutazione, ivi compresi quelli relativi all'anomalia dell'offerta, qualora l'Organismo operativo/Ente richiedente non abbia fornito specifica indicazione in merito.

**4.2.** Il Responsabile del procedimento svolge compiti istruttori, di impulso e di gestione delle procedure per i quali è nominato. Segnatamente:

- a) richiede al Responsabile dell'Albo la creazione del fascicolo telematico della procedura e l'attribuzione dell'Identificativo Numero Gara (ING);
- b) trasmette al Responsabile dell'Albo tutta la documentazione di gara;
- c) cura la predisposizione delle risposte ai quesiti di chiarimento presentati dagli operatori economici, avvalendosi della collaborazione dei tecnici dell'Organismo operativo o Ente che procede alla gara e del supporto dell'Ufficio Gare;
- d) chiede al Responsabile dell'Albo la pubblicazione nel fascicolo di gara delle risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici;
- e) svolge ogni altro compito ad esso attribuito dalla legge.

## **ART. 5 – INQUADRAMENTO GIURIDICO DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DIPENDENTI DEL GOVERNATORATO**

**5.1.** L'attività dei dipendenti del Governatorato prestata in qualità di Responsabili del procedimento e/o di componenti della Commissione Giudicatrice, anche quando svolta in procedure selettive di altro Ente e/o comunque in procedure selettive estranee al Governatorato, è da considerarsi servizio svolto alle dipendenze del Governatorato. Detta attività è eseguita anche durante l'orario di lavoro ordinario, senza che venga riconosciuto alcun compenso. Resta fermo che l'attività prestata, per esigenze di servizio e per la natura della procedura di gara, oltre l'orario ordinario, è da considerarsi straordinario, da remunerare secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative.

**5.2.** L'attività dei dipendenti del Governatorato prestata in qualità di Responsabile del Procedimento e/o di componenti della Commissione Giudicatrice ha natura endoprocedimentale e si imputa, anche quando svolta nell'ambito di procedure selettive indette da altro Ente e/o comunque in procedure selettive estranee al Governatorato, esclusivamente al Governatorato, che assume ogni responsabilità nei confronti degli operatori economici e di terzi, esonerando integralmente i dipendenti predetti.

**5.3.** Il compenso della prestazione resa dai dipendenti, in qualità di membri della Commissione Giudicatrice, in procedure selettive indette da altro Ente, è versato da quest'ultimi direttamente al Governatorato.

## **ART. 6 – NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**6.1.** I membri della Commissione Giudicatrice sono individuati tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 22 delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020, in conformità alle disposizioni normative ed eventuali protocolli di intesa.

**6.2.** Il Responsabile del Procedimento, direttamente o per il tramite dell'Ufficio Gare, richiede alla Segreteria per l'Economia la nomina dei membri della Commissione Giudicatrice, mediante istanza recante: il numero di Commissari, la specializzazione richiesta ai Commissari, eventuali incompatibilità già note, il termine stabilito per la presentazione delle offerte, l'Identificativo Numero di Gara (ING), la categoria merceologica oggetto della procedura competitiva.

## **ART. 7 – ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**7.1.** Il Presidente della Commissione Giudicatrice organizza i lavori della Commissione nel rispetto delle disposizioni normative e all'occorrenza si relaziona con il Responsabile del procedimento, il Responsabile dell'Albo e l'Ufficio Gare.

**7.2.** Il Presidente della Commissione Giudicatrice può autorizzare ciascun membro della Commissione Giudicatrice all'estrazione di copie digitali e/o cartacee della documentazione di gara, delle offerte e, comunque, di ogni documento in qualsiasi modo destinato e/o acquisito alla/dalla Commissione

Giudicatrice, dandone contezza nel verbale. Ciascun membro della Commissione Giudicatrice può consultare i predetti documenti anche al di fuori dei luoghi e dei tempi in cui si svolgono le sedute della Commissione Giudicatrice, avendo cura di preservare la riservatezza degli stessi.

**7.3.** Il Presidente della Commissione Giudicatrice può richiedere la partecipazione del Responsabile del Procedimento alle sedute della Commissione Giudicatrice per fornire chiarimenti relativamente alla procedura selettiva.

**7.4.** Il Provvedimento di aggiudicazione provvisoria è trasmesso dal Presidente della Commissione Giudicatrice al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione nel fascicolo telematico della procedura selettiva.

## **ART. 8 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

**8.1.** La manifestazione di interesse consiste in un'attività preordinata a conoscere gli eventuali operatori economici, iscritti all'Albo Fornitori, interessati a partecipare alle procedure selettive previste all'art. 36 delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020, nell'ambito di uno specifico appalto. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura afferente.

**8.2.** Gli Organismi operativi e/o gli Enti che intendono attivare tale procedura, di concerto con l'Ufficio Gare, devono individuare e determinare i criteri di preselezione degli operatori economici invitati a manifestare il proprio interesse. L'avviso di avvio della manifestazione di interesse dovrà indicare il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'Organismo procedente.

**8.3.** A tal fine l'Organismo operativo e/o l'Ente, per tramite del Responsabile del Procedimento, chiede la pubblicazione di un avviso secondo le modalità di pubblicazione del fascicolo informatico previste per le procedure ordinarie.

**8.4.** La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici (15) giorni.

**8.5.** L'Elenco costituito dagli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse alla eventuale futura procedura di gara è reso conoscibile mediante pubblicazione nel fascicolo informatico della procedura stessa.

## **ART. 9 - PROCEDURA DI GARA SEMPLIFICATA**

**9.1.** È prevista la procedura di gara semplificata negli appalti aventi ad oggetto l'acquisizione di:

- a) beni e servizi che non avvengano in maniera ripetitiva o frequente e che risultino complessivamente di valore inferiore a € 150.000,00;
- b) beni e servizi le cui caratteristiche tecniche e funzionali non sono modificabili in maniera apprezzabile su richiesta dell'Organismo operativo/Ente che bandisce la gara, nonché per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 caratterizzati da elevata ripetitività ed effettuati mediante catalogo informatico;
- c) beni e servizi singolari, previa motivata richiesta dell'Organismo operativo/Ente richiedente per il raggiungimento delle finalità istituzionali perseguite;
- d) beni e servizi ad uso ricorrente o ripetitivo qualora gli stessi siano già stati aggiudicati per due volte con procedura selettiva mediante Albo informatico senza apprezzabili vantaggi in termini tecnici e funzionali.

**9.2.** La procedura di gara semplificata prevede che non venga attribuito alcun punteggio alla componente tecnica, impostando come unico criterio di valutazione dell'offerte quello di tipo economico. La gara è aggiudicata, su proposta del Responsabile del Procedimento, all'operatore economico che abbia offerto di eseguire l'intera prestazione al prezzo più basso.

**9.3.** La procedura semplificata è valida al pervenimento di almeno tre offerte.

**9.4.** Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di gara.

**9.5.** Decorso il termine per la presentazione delle offerte, il Responsabile del Procedimento provvede all'apertura delle stesse in seduta privata, alla presenza di almeno due testimoni, è redatto apposito verbale di tutte le operazioni svolte ed è stilata contestualmente la graduatoria. Al termine delle predette operazioni, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dell'anomalia del prezzo offerto e della sussistenza dei requisiti soggettivi degli operatori economici, nel rispetto dei principi fondamentali di parità di trattamento, trasparenza, controllo, concorrenza, efficacia, economicità ed efficienza di cui alle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020.

**9.6.** Il Responsabile del Procedimento, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, esegue il controllo formale di cui agli artt. 55 e 76 delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020, e ne dà atto nel provvedimento richiamato che è pubblicato nel fascicolo della procedura.

**9.7.** L'attestazione circa l'esito dei controlli sopra stabiliti è resa al Presidente del Governatorato tramite la Segreteria Generale.

**9.8.** Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile del Procedimento può avvalersi delle strutture e del personale dell'Organismo operativo/Ente che procede alla gara e dell'Ufficio Gare, sulla base di procedure che rispettino i criteri di trasparenza, tracciabilità e riservatezza.

**9.9.** All'esito positivo delle verifiche di cui sopra, il Committente adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva che viene trasmesso al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione nel fascicolo telematico della procedura selettiva.

## **ART. 10 – ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI**

**10.1** Ai sensi dell'art. 43, §1, lett. b), ii, delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020, costituiscono casi di assenza di concorrenza per motivi tecnici:

a) particolari situazioni nelle quali le apparecchiature e gli impianti già in uso presso l'Organismo operativo/Ente procedente abbiano caratteristiche che non ne consentano l'interoperabilità e/o l'intercambiabilità con altri sistemi;

b) particolari situazioni ove dalla sostituzione delle apparecchiature e impianti conseguano risultati tecnicamente inattuabili o eccessivamente onerosi per l'Organismo operativo/Ente procedente.

**10.2** Nelle ipotesi di cui al comma che precede l'Organismo operativo/Ente procedente fornisce adeguata motivazione al Presidente del Governatorato.

## **ART. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

**11.1.** L'istituto è diretto a sanare qualsiasi formale carenza (mancanza e/o incompletezza e/o irregolarità) di qualsiasi requisito/elemento (dichiarazione, documentazione, allegazione) dell'offerta presentata dall'operatore economico. Costituiscono carenze essenziali non sanabili – e non possono essere oggetto di soccorso istruttorio – le carenze formali e/o sostanziali di qualsiasi requisito/elemento che comunque afferisca all'offerta tecnica e a quella economica.

**11.2.** Il soccorso istruttorio è attivato dal Responsabile dell'Albo, il quale formula le richieste istruttorie, in conformità all'istanza della Commissione Giudicatrice e/o del Responsabile del Procedimento.

**11.3.** Il soccorso istruttorio è consentito purché l'operatore economico, da un lato, sia in effettivo possesso dei requisiti/elementi suddetti entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, e, dall'altro, ottemperi a tutte le richieste istruttorie – nessuna esclusa – entro il termine fissato dal Responsabile dell'Albo nelle richieste medesime, comunque non superiore a cinque (5) giorni dall'attivazione del soccorso istruttorio.

**11.4.** Il mancato possesso da parte dell'operatore economico, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, anche di uno solo dei requisiti/elementi suddetti e/o il decorso del termine fissato per ottemperare alle richieste istruttorie senza che l'operatore economico abbia totalmente e compiutamente ottemperato a tutte – nessuna esclusa – le richieste istruttorie predette, determina l'esclusione del medesimo operatore economico dalla procedura selettiva di gara.

## **ART. 12 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

**12.1.** I requisiti stabiliti dalla legge e dalla documentazione di gara per l'ammissione ad una procedura selettiva di gara e quelli previsti come motivo/causa di esclusione dalla procedura medesima, debbono – nella misura e su richiesta dell'Organismo operativo o Ente che procede alla gara e/o del Responsabile dell'Albo, anche in conformità a specifica istanza della Commissione Giudicatrice e/o del Responsabile del Procedimento ed entro il termine perentorio di sette (7) giorni dalla richiesta o quello minore nella richiesta medesima stabilito – essere certificati/attestati da una conforme dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico, certificante/attestante la loro sussistenza, o meno, al momento della scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta, con indicazione della consapevolezza che le dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, costituisce un illecito penale. La dichiarazione sostitutiva può essere richiesta all'operatore economico in ogni tempo, fino alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria.

**12.2.** Il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, nonché la fornitura di una garanzia (assicurazione, cauzione, fideiussione, altra garanzia) temporanea o definitiva e l'impegno a rilasciare una garanzia, non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva.

**12.3.** La dichiarazione sostitutiva fa fede di quanto in essa dichiarato ed esonera totalmente e definitivamente la Commissione Giudicatrice e il Responsabile del procedimento da ogni accertamento e responsabilità circa la veridicità e sussistenza, o meno, di quanto nella stessa certificato/attestato.

**12.4.** L'inosservanza del termine per rendere la dichiarazione sostitutiva o la mancata o incompleta certificazione/attestazione da parte dell'operatore economico circa la sussistenza, o meno, anche di uno (1) solo dei requisiti sottoposti a dichiarazione sostitutiva, determina l'esclusione del medesimo operatore economico dalla procedura selettiva di gara.

**12.5.** Il Responsabile del Procedimento assegnerà all'operatore economico che risulti provvisoriamente aggiudicatario un termine massimo di dieci (10) giorni lavorativi, a pena di esclusione, per la produzione della documentazione originale attestante i requisiti suddetti.

**12.6.** Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione di cui al presente articolo, l'operatore economico verrà escluso dalla procedura, e se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e, qualora, la non veridicità della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di diritto.

## **ART. 13 – DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI**

**13.1** La documentazione di gara è norma speciale di ogni procedura e vincola l'azione di tutti i soggetti coinvolti nella medesima. Al fine di garantire il rispetto dei principi fondamentali di parità di trattamento, efficacia, economicità ed efficienza, la documentazione di gara può derogare alle norme del Regolamento di attuazione delle *“Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”* del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII e sue successive modificazioni e integrazioni.

**13.2** I chiarimenti forniti dall'Ufficio Gare sono volti a chiarire e specificare la documentazione di gara e possono, altresì, derogare alle norme del Regolamento di attuazione delle *“Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”* del 1° giugno

2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché modificare e/o integrare la documentazione di gara medesima.

#### **ART. 14 – PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

**14.1** Nell'art. 43, § 1 del Regolamento di attuazione “*Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano*” promulgato con Decreto n. CCCLXXXVII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, le parole «*la Commissione giudicatrice*» sono sostituite dalle seguenti «*il Committente*».

**14.2.** All'esito positivo delle verifiche dell'Ufficio Unità di Controllo e Ispezione del Governatorato e su comunicazione del Presidente del Governatorato, il Committente adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva, che viene trasmesso al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione nel fascicolo telematico della rispettiva procedura.

**14.3.** In attesa della completa messa in opera della piattaforma informatica dell'Albo informatico, di cui all'art. 84 delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020, le condizioni di efficacia del contratto ai sensi dell'art. 56, §6 delle predette norme si considerano assolte con la registrazione del contratto presso il Registro Atti Privati tenuto presso l'Ufficio Giuridico del Governatorato.

**Legge N. DCXIV recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell'8 ottobre 2013 (7 novembre 2023)**

LA PONTIFICIA COMMISSIONE  
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023;
  - vista la *Legge sulle fonti del diritto*, N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
  - visto il *Motu proprio* dell'8 agosto 2013 *per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione illecita delle armi di distruzione di massa*;
  - vista la *Legge recante modifiche alla legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell'8 ottobre 2013*, N. CCXLVII, del 19 giugno 2018;
  - visto il Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano *recante modifiche alla Legge N. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell'8 ottobre 2013*, n. CCCLXXII del 9 ottobre 2020;
  - vista la Legge di conversione del Decreto n. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 *recante modifiche alla legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell'8 ottobre 2013*, n. CCCXCVI, del 7 gennaio 2021;
- ha promulgato la seguente

**LEGGE**

**Articolo 1**

*(Modifiche alle premesse della Legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Il primo allinea è sostituito con il seguente:

«-Vista la *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023».

2. Dopo l'ultimo allinea è aggiunto il seguente riferimento normativo «-Vista la *Legge N. DL sulle persone giuridiche*, del 5 dicembre 2022».

**Articolo 2**

*(Modifiche all'art. 1 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. All'articolo 1, n. 1, lett. d), alla fine del periodo, è aggiunto il seguente testo:

«*inclusi i servizi di pagamento e servizi di trasferimento di denaro o di valori*».

2. Al n. 3, dopo le parole «*istituto finanziario* », le parole «*di credito*» sono sostituite dalle parole «*ente creditizio*».

3. Al n. 5, dopo le parole «*conti tenuti*» è aggiunto il periodo «*da enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria*»; inoltre alle parole «*istituzioni finanziarie*» seguono le parole «*e/o dagli enti creditizi*».

4. Al n. 10, lett. b), è aggiunta la lett. c) con la seguente formulazione:

«c) la conoscenza, l'intenzione o la finalità, che devono costituire un elemento delle attività di cui alle lettere a) e b), possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.».

5. Al n. 12 *ter* è aggiunto il numero 12 *quater* con la seguente formulazione:

«**12 quater.** «Operazione o transazione occasionale»: operatività posta in essere in assenza di un rapporto».

6. Il n. 13 è integralmente sostituito dal seguente testo:

«**13.** «Organizzazioni senza scopo di lucro»: le persone giuridiche che hanno come attività prevalente la raccolta o la distribuzione di fondi o altre risorse economiche per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o umanitari, della Legge N. DL, sulle persone giuridiche dello Stato della Città del Vaticano del 5 dicembre 2022.».

7. Al testo del n. 15 è eliminata la parola «fondazioni».

8. Dopo il n. 15 sono aggiunti i numeri 15 *bis* e 15 *ter* con la seguente formulazione:

«**15 bis.** «Persona giuridica strumentale»: persona giuridica, soggetta alla disciplina stabilita nella Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana del 5 dicembre 2022».

«**15 ter.** «Autorità pubbliche»: le Istituzioni e gli Uffici curiali, le Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, inclusi nella lista allegata allo Statuto del Consiglio per l'Economia, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e gli Organi giudiziari dello Stato.».

9. Dopo il n. 17 è aggiunto il numero 17 *bis* nella seguente formulazione:

«**17 bis.** «Prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori»: persona fisica o giuridica la cui attività consiste nell'offrire servizi inerenti al trasferimento di fondi o altre risorse economiche, con particolare riguardo per denaro contante e valori, direttamente o per il tramite di loro agenti».

10. Al n. 18 il termine «continuativo» posto dopo la parola «rapporto» è eliminato.

11. Al n. 18 *bis*, il termine «un'istituzione finanziaria» viene sostituito con il seguente testo:

«un ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, un'istituzione finanziaria o un ente creditizio».

12. Al n. 19, dopo la lettera b), è inserita la lett. c) nella seguente formulazione:

«c) la conoscenza, l'intenzione o la finalità, che devono costituire un elemento delle attività di cui alle lettere a) e b), possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.».

13. Dopo il n. 20 è aggiunto il numero 20 *bis* nel seguente testo:

«**20 bis.** «Servizi di trasferimento di denaro o di valori (Money or Value Transfer Services, MVTS)»: servizi di trasferimento di fondi o altre risorse economiche che prevedono l'accettazione di denaro contante, altri strumenti monetari, fondi o altri beni di valore e il pagamento di una somma corrispondente in denaro contante o in altra forma a un beneficiario per mezzo di una comunicazione, un messaggio, un trasferimento o attraverso una rete di compensazione a cui appartiene il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori. Le transazioni effettuate possono coinvolgere uno o più intermediari e un pagamento finale a una terza parte, e possono includere qualsiasi nuovo metodo di pagamento. A volte questi servizi sono legati a particolari regioni geografiche e vengono descritti con una serie di termini specifici, tra cui *hawala*, *hundi* e *fei-chen*».

14. Al n. 24 la definizione di «Titolare effettivo» è sostituita con la seguente:

««Titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la controparte e/o la persona fisica o le persone fisiche in nome e per conto delle quali è realizzata una operazione o transazione o attività ovvero ne risulta beneficiaria, e che comprende almeno».

15. Al n. 24, lett. a), sono eliminate le parole «il titolare effettivo».

16. Al n. 24, lett. a), il punto i) è sostituito dal seguente testo:

«**i.** «La persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano l'entità giuridica, attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi. Una percentuale di azioni pari al 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'entità giuridica detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'entità giuridica, detenuta da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta».

17. Al n. 24, la lett. c), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è integralmente sostituita dalla seguente formulazione:

*«in caso di organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche:*

*i) la persona fisica o le persone fisiche che effettivamente esercitano il controllo sul patrimonio della persona giuridica o entità;*

*ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche che risultino essere gli effettivi beneficiari del patrimonio dell'entità;*

*iii) se i futuri beneficiari dell'entità non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità;»*

**18.** Al n. 24, lett. c), dopo il punto iii) è aggiunto il punto iv) con la seguente formulazione:

*«iv) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui ai punti precedenti, o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello o che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione o gestione dell'entità. I soggetti obbligati sono tenuti a conservare le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva, ai sensi dei punti i), ii), iii) e del presente punto iv), nonché delle difficoltà incontrate nelle attività di identificazione e di verifica».*

**19.** Nel testo di cui al n. 27, n. 28 e n. 29, dopo le parole «qualsiasi trasferimento di fondi» sono aggiunte le parole «o altre risorse economiche»; così come dopo «prestatore di servizi di pagamento» segue «, o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori». L'espressione «Stati diversi» e «un altro Stato» sono rispettivamente sostituite da «Giurisdizioni diverse» e «un'altra Giurisdizione».

**20.** Nel testo di cui al n. 28, dopo le parole «per trasferire» sono inserite le parole «la comunicazione o» e dopo le parole «il messaggio di» sono inserite le parole «trasferimento o di».

**21.** Nel testo del n. 29, dopo le parole «singoli trasferimenti» sono aggiunte le parole «o altre risorse economiche»; dopo «prestatore di servizi di pagamento» si aggiunge «, o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori».

**22.** Il testo del n. 30 è sostituito dal seguente:

*«Trasferimento di fondi»: transazione, tipicamente effettuata almeno parzialmente con mezzi elettronici, in nome e per conto di un ordinante, da parte di un prestatore di servizi di pagamento o da prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, allo scopo di mettere i fondi o le altre risorse economiche a disposizione di un beneficiario, mediante presso un prestatore di servizi di pagamento, o un prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano».*

**23.** Al n. 31 bis, dopo le parole «del finanziamento del terrorismo» si aggiunge la seguente formulazione «*della proliferazione delle armi di distruzione di massa*».

**24.** Dopo il n. 32, sono aggiunti i numeri 33, 34, 35 e 36 nella seguente formulazione:

*33. «Valuta o moneta crittografata»: una forma di valuta virtuale visibile ed utilizzabile solo conoscendo le necessarie chiavi di accesso informatiche.*

*34. «Valuta o moneta elettronica»: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica.*

*35. «Valuta o moneta sintetica»: valuta derivata dalla combinazione di due diversi strumenti finanziari.*

*36. «Valuta o moneta virtuale»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».*

### **Articolo 3**

*(Modifiche al Titolo II della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

All'intestazione del Titolo II, dopo le parole «FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO», sono aggiunte le parole «E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA».

#### **Articolo 4**

*(Modifiche all'art. 2 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Alla lett. a) sono aggiunte, in fine, le parole «– tra cui prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori».

#### **Articolo 5**

*(Modifiche all'art. 3 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Al comma 2, lett. b), n. i, il termine «totale dei ricavi» è sostituito dal termine «fatturato complessivo».

#### **Articolo 6**

*(Modifiche all'art. 5 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Alla lett. d) dopo il termine «rapporti di corrispondenza con» si inserisce la formulazione «un ente e creditizio e/ o» e dopo «una istituzione finanziaria» si inserisce la formulazione «di una Giurisdizione terza»

#### **Articolo 7**

*(Modifiche all'art. 5 bis della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Dopo il comma 2, sono aggiunti i commi 3, 4, 5 e 6 con la seguente formulazione:

«3. Qualora l'accesso di cui al comma precedente esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge, il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano può prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso»;

«4. Il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano assicura che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze»;

«5. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo»;

«6. Le deroghe di cui al terzo comma non si applicano ai soggetti obbligati».

#### **Articolo 8**

*(Modifiche all'art. 8 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 2, lett. c), è aggiuntata lettera d) del seguente tenore:

«esercita sulle persone giuridiche ogni altro controllo previsto dalla normativa vigente».

2. Al comma 4, lett. a), la formulazione «la funzione di vigilanza, regolamentazione e la funzione di informazione finanziaria» è sostituita con il seguente testo «le funzioni di vigilanza, regolamentazione e informazione finanziaria» e successivamente, alla fine del periodo, con la sola parola «le funzioni».

3. Al comma 4, lett. b) la formulazione «i regolamenti e le linee guida», è sostituita da «la normativa secondaria» e alla fine, è aggiunto il seguente testo «inclusi regolamenti, istruzioni, circolari, ordinanze e linee guida».

4. Al comma 5, lett. c), è aggiunta dopo la parola «i» la parola «relativi» eliminata la parola «del riciclaggio».

#### **Articolo 9**

*(Modifiche all'art. 9 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 2, lett. b), dopo il n. v, è aggiunto il numero v bis) del seguente tenore:

«v bis) tenendo conto di quanto previsto dall'art. 25 della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici, indica ai soggetti obbligati le procedure e i controlli da adottare verso le Missioni diplomatiche.».

2. Al comma 2, lett. b), n. vi), è aggiunto, in fine, il seguente periodo «delle Giurisdizioni ad alto rischio (“black list”) e delle Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato (“grey list”)».

## **Articolo 10**

*(Modifiche all'art. 10 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 2, è aggiunta, dopo la parola «*valutazione*», il termine «*particolare*».
2. Al comma 3, lett. a) sono aggiunte alla fine del primo periodo le seguenti parole: «*Giurisdizioni presenti nelle liste di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) punto vi)*» e in fine è eliminato il seguente periodo «*Stati ad alto rischio o che non applicano o non applicano sufficientemente i parametri internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*».

## **Articolo 11**

*(Modifiche all'art. 11 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Al comma 2, lett. d), viene omesso il termine «*possibilmente*».

## **Articolo 12**

*(Modifiche all'art. 13 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 1, dopo la parola «*rischi*», sono aggiunte le parole «*di cui agli articoli 9 e 10*» e la parola «*regolamento*» è preceduta da «*proprio*».
2. Al comma 3, dopo la parola «*sospetto*», la formulazione «*od un altro rischio*» è sostituita dalla formulazione «*o un rischio elevato*».

## **Articolo 13**

*(Modifiche all'art. 13 bis della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Al comma 2, lett. a), n. i), le parole dopo «*dall'Autorità di vigilanza competente*», sono sostituite dalla formulazione «*dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano*».

## **Articolo 14**

*(Modifiche all'art. 14 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Alla fine del testo della lett. b), n. iv), è aggiunto il seguente periodo: «*, incluse le tempistiche delle diverse fasi di analisi,*».

## **Articolo 15**

*(Modifiche all'art. 15 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 1, lett. a) dopo il n. i) è aggiunto il numero ii) con la seguente formulazione: «*ii) quando eseguono operazioni, transazioni o trasferimenti di fondi nell'ambito di un rapporto già in essere, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria con proprio Regolamento.*».
2. Al comma 1, lett. a), il numero ii) e iii) assumono, rispettivamente, la nuova numerazione iii) e iv).
3. Al comma 1, lett. a), n. iii) dopo la parola «*transazioni*» è aggiunta la parola «*occasional*».
4. Al comma 1, lett. a), n. iv), dopo la parola «*fondi*» è aggiunta la parola «*occasionale*».

## **Articolo 16**

*(Modifiche all'art. 16 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 1, lett. a), è eliminato il seguente periodo «*o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dall'Autorità di Informazione Finanziaria, sentito il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria*».

2. Al comma 1, lett. c), dopo la parola «*identità*» sono aggiunte le parole «*al fine di soddisfare il soggetto obbligato sulla reale conoscenza del titolare effettivo stesso*» e viene eliminato il seguente periodo «*e tali da soddisfare il soggetto obbligato*».

3. Al comma 1, lett. e), prima della parola «*verificare*» è aggiunta la parola «*comprendere*».

5. Il testo del comma 1 *bis* è sostituito con la seguente formulazione:

*«In riferimento alla lettera c) del comma 1, qualora la controparte sia una persona giuridica, i soggetti obbligati sono tenuti ad adottare gli adempimenti stabiliti all'articolo 17».*

6. Il testo del comma 2, lett. a), è sostituito con la seguente formulazione:

*«in caso di soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), prima di stabilire un rapporto, di effettuare una operazione o transazione nell'ambito di un rapporto già in essere, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria con proprio Regolamento, o di effettuare una operazione o transazione occasionali;».*

7. Il testo del comma 2, lett. b), assume la denominazione lett. c) e il nuovo testo della lett b) viene formulato nella seguente disposizione:

*«in caso di soggetti di cui all'articolo 2, lettere d), e), f), g) e b) prima di stabilire un rapporto o di effettuare qualunque operazione o transazione;».*

8. Al comma 3, sono aggiunte le parole «*dei precedenti*» e «*o eseguire una operazione occasionale*» rispettivamente dopo le parole «*a norma*» e «*un rapporto*» e viene eliminato il seguente testo «*1 e 2*».

9. Al comma 4, dopo la parola «*rapporto*» è aggiunta la formulazione «*eseguire una transazione occasionale*» e dopo «*servizio*» è aggiunto il termine «*occasionale*»

## **Articolo 17**

*(Modifiche all'art. 17 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 1 la formulazione «*alla identificazione e alla verifica*» è sostituita dalla seguente «*ai fini della identificazione e della verifica*».

2. Il testo del comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

*«3. Ai fini della identificazione e della verifica dell'identità del titolare effettivo, i soggetti obbligati devono acquisire le seguenti informazioni tali da soddisfarli sull'individuazione dello stesso, secondo quanto stabilito all'articolo 1, numero 24.».*

3. Il testo del comma 4 è eliminato.

4. Il successivo comma 5, assume la denominazione di comma 4 e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente testo: «*La prova di registrazione nel relativo registro non soddisfa, da sola, gli obblighi di adeguata verifica della controparte, secondo un approccio basato sul rischio*».

5. Viene aggiunto il comma 5 nella seguente formulazione:

*«5. I soggetti obbligati conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di identificazione e di verifica del titolare effettivo».*

## **Articolo 18**

*(Modifiche all'art. 18 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Al comma 3, il termine «*alto*» è sostituito con «*elevato*».

## **Articolo 19**

*(Modifiche all'art. 19 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 1 il termine «*cliente*» è sostituito con «*controparte*».

2. Il comma 1 *bis*, lett. b), viene sostituito dalla seguente nuova formulazione:

*«b) l'aggiornamento e la pertinenza di documenti, dati e informazioni acquisiti ai fini dell'adeguata verifica, effettuando controlli degli archivi esistenti, con riferimento in particolare alle categorie di controparti aventi un rischio elevato.».*

## **Articolo 20**

*(Modifiche all'art. 22 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Il comma 3 è abrogato.

### **Articolo 21**

*(Modifiche all'art. 23 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Al comma 1, dopo «sviluppo di» il testo viene riformulato nel seguente contenuto  
«nuovi prodotti, attività e pratiche commerciali, inclusi nuovi canali di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in via di sviluppo per i prodotti o servizi sia esistenti che nuovi.».

### **Articolo 22**

*(Modifiche all'art. 24 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 3, lett. a), le parole «alto rischio» sono sostituite dalle parole «rischio elevato».
2. Al comma 3, è aggiunta la lett. c) con la seguente formulazione:  
«c) può essere applicata solo se sono in essere misure di mitigazione adeguate.».

### **Articolo 23**

*(Modifiche all'art. 25 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 1, il termine «alto» è sostituito con «elevato».
2. Al comma 3, dopo le parole «istituzioni finanziarie», è aggiunta la seguente formulazione «e gli enti creditizi», inoltre le parole «paesi ad alto rischi» sono sostituite dalle parole «Giurisdizioni a rischio elevato».
3. Al comma 4, dopo il richiamo all'articolo «30» è aggiunto il riferimento all'articolo «30 bis».

### **Articolo 24**

*(Modifiche all'art. 26 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

L'articolo 26 è integralmente sostituito dal seguente testo:

- «1. Quando la controparte, il titolare effettivo e/o i soggetti che agiscono in nome e per conto della controparte, non sono fisicamente presenti, i soggetti obbligati adottano procedure idonee e proporzionate al rischio per identificarne e verificarne l'identità, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente.
2. I soggetti obbligati, ai fini di cui al comma 1, possono utilizzare i mezzi di identificazione elettronica o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, in conformità con l'articolo 23.
3. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con proprio regolamento, le procedure di cui al comma 1 e i mezzi e le procedure di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria.».

### **Articolo 25**

*(Modifiche all'art. 27 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. La rubrica dell'articolo 27 è modificata nella seguente formulazione:  
«**Articolo 27 – Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con istituzioni finanziarie ed enti creditizi di Giurisdizioni terze».**
2. Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole «corrispondenza» e «istituzioni finanziarie» sono aggiunte, rispettivamente le parole «transfrontalieri» e «ed enti creditizi di Giurisdizioni terze».
3. Al comma 1, lett. a), b), c) ed e) e al comma 2 primo capoverso, dopo le parole «istituzioni finanziarie» e «corrispondente» sono aggiunte, rispettivamente, le parole «o ente creditizio» e «della Giurisdizione terza»;
4. Al comma 1, lett. a), dopo la parola «è soggetto», viene aggiunta la seguente formulazione «incluso se è stato oggetto di un'indagine o di un provvedimento in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dell'eventuale risultato di tale indagine o provvedimento».
5. Al comma 1, lett. e), dopo la parola «stabilire» sono aggiunte le parole «e comprendere chiaramente».

## Articolo 26

(Modifiche all'art. 29 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Al comma 3, il termine «*alto*» è sostituito dalla parola «*elevato*».

## Articolo 27

(Modifiche all'art. 30 bis della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Alla rubrica dell'articolo 30 *bis*, l'espressione «*paesi ad alto rischio*», è sostituita dalla formulazione «*Giurisdizioni a rischio elevato*».
2. Al comma 1, primo capoverso, le parole «*paesi terzi ad alto*» sono sostituite dalle parole «*Giurisdizioni a rischio elevato*» e alla fine del periodo sono aggiunte le parole «*, proporzionate ai rischi*».
3. Al comma 1, lett. a) e lett. c) la parola «*sul cliente*» e «*del cliente*» sono sostituite dalle parole «*sulla controparte*» e «*della controparte*».
4. Il testo del comma 2 è eliminato e il successivo comma 3 assume la denominazione di comma 2, al quale dopo la parola «*misure*» sono aggiunte le parole «*proporzionate ai rischi*» e nel quale le parole «*dai precedenti commi*» sono sostituite le parole «*dal precedente comma*».
5. È aggiunto il comma 3, con la seguente formulazione:  
«3. *Le misure di cui al comma 2 possono, tra l'altro, prevedere che:*  
a) *il primo trasferimento di fondi sia eseguito mediante un conto intestato alla controparte presso un ente creditizio soggetto a norme di adeguata verifica in linea con quelle previste dalla presente Legge;*  
b) *sia sistematicamente segnalata l'operatività con talune Giurisdizioni;*  
c) *sia rifiutata la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza dei soggetti obbligati della Giurisdizione terza interessata, o comunque sia considerato il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da una giurisdizione che non dispone di adeguati regimi di prevenzione del riciclaggio di denaro, del contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;*  
d) *sia prescritto che i soggetti obbligati rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i rapporti, relazioni e/o operatività con controparti, istituzioni finanziarie o banche corrispondenti nella Giurisdizione interessata;*  
e) *sia vietata la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza nella Giurisdizione terza interessata, o comunque sia considerato il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in una Giurisdizione che non dispone di adeguati regimi di prevenzione del riciclaggio di denaro, del contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;*  
f) *sia prescritta una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni dei soggetti obbligati aventi sede nella Giurisdizione terza;*  
g) *siano prescritti obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nella Giurisdizione terza.*».

## Articolo 28

(Modifiche all'art. 31 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 1, primo capoverso dopo la frase «*i prestatori di servizi di pagamento*» viene aggiunta la seguente formulazione «*, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori,*».
2. Al comma 1 *bis*, dopo la frase «*i prestatori di servizi di pagamento*» viene aggiunta la seguente formulazione «*, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori,*».
3. Al comma 1 *bis* l'espressione «*sistemi di pagamenti*» è sostituita con «*sistemi di pagamento*» e dopo la parola «*Euro*» sono aggiunte le parole «*e il trasferimento avvenga esclusivamente tra lo Stato e Giurisdizioni parte dell'Unione europea*».

## Articolo 29

(Modifiche all'art. 38 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 1, primo capoverso dopo il termine «*transazione*» è aggiunta la parola «*occasionalis*».
2. Al comma 2, lett. b), n. i), l'espressione «*in maniera tempestiva*» è sostituita con le parole «*con immediatezza*».
3. Al comma 2, lett. b, n. ii) l'espressione «*ad alto rischio*» è sostituita con le parole «*a rischio elevato*».

### **Articolo 30**

*(Modifiche all'art. 40 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 6, lett. a), le parole «*del loro cliente*» sono sostituite dalle parole «*della loro controparte*».
2. Al comma 6, lett. b), «*del cliente*» sono sostituite dalle parole «*della controparte*».

### **Articolo 31**

*(Modifiche all'art. 47 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 1, lett. c), la frase «*stabiliti negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45*» è sostituita dal seguente periodo «*e degli adempimenti connessi alle attività di Informazione Finanziaria, stabiliti nel Titolo II ai Capi III, IV, V, VI, VIII*».
2. Al comma 1, lett. d), dopo la parola «*violazione*» sono aggiunte le parole «*da parte dei soggetti obbligati*».

### **Articolo 32**

*(Modifiche all'art. 50 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Alla fine del comma 1, lett. b) è aggiunta la seguente frase «*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente*».
2. Al comma 1, lett. c), dopo le parole «*5 bis*» sono aggiunte le parole «*comma 1*», e alla fine del periodo le parole «*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente*».

### **Articolo 33**

*(Modifiche all'art. 51 bis della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 3, lett. a), b) e d), il richiamo all'art. 1, «*n. 6*» è sostituito con «*n. 7*».
2. Al comma 3, lett. b) la parola «*commi*» è sostituita dalla parola «*numeri*».

### **Articolo 34**

*(Modifiche all'art. 64 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

L'art. 64, viene modificato secondo la seguente formulazione:

«**Art. 64.** *I regolamenti di attuazione del presente Titolo sono sottoposti alla considerazione previa del Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato.*».

### **Articolo 35**

*(Modifiche all'art. 66 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Al comma 1, lett. a), la frase «*negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, e 63*» è sostituita dalle seguenti parole «*nel Titolo III*».

### **Articolo 36**

*(Modifiche all'art. 69 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

1. Al comma 3, lett. b), dopo le parole «nell'ambito di» è aggiunta la numerazione «(i)» e prima della parola «prudenziale» è aggiunta la numerazione «(ii)».

2. Al comma 3, le lett. d) ed e) assumono, rispettivamente, la numerazione e) e f) e viene aggiunta la nuova formulazione della lett. d) del seguente tenore: «d) le richieste di informazioni da parte delle Autorità siano motivate da esigenze relative ad attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa».

### **Articolo 37**

*(Modifiche all'art. 71 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

I testi dei commi 3 e 4 vengono sostituiti con la seguente formulazione:

«3. La lista di cui al comma 1 e i suoi aggiornamenti a) sono pubblicati, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, nei siti internet dello Stato, dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e della Segreteria per l'Economia e mediante affissione sulla porta degli Uffici del Governatorato e nel Cortile di San Damaso».

«4. Il Presidente del Governatorato comunica senza indugio la lista di cui al comma 1 e i suoi aggiornamenti, per via elettronica, ai soggetti segnalanti, nonché all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e alla Segreteria per l'Economia, per quanto concerne le attività di competenza.».

### **Articolo 38**

*(Modifiche all'art. 72 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Al comma 5, dopo la parola «esamina», sono aggiunte le parole «senza indugio».

In fine, il periodo è modificato secondo il seguente tenore: «Le designazioni fatte dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea costituiscono anche da sole, fondato motivo per l'iscrizione nella lista».

### **Articolo 39**

*(Modifiche all'art. 73 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Al comma 5, dopo la parola «prescritto» sono aggiunte le parole «nel comma 4,».

### **Articolo 40**

*(Modifiche all'art. 75 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

I commi dal 2 all'8 sono sostituiti dalla seguente formulazione:

«2. I soggetti segnalanti, devono verificare senza indugio l'esistenza presso la propria istituzione di fondi o altre risorse economiche di proprietà o posseduti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista

3. I soggetti segnalanti e le persone fisiche dipendenti, o che agiscono per conto dei precedenti soggetti, sono tenuti a bloccare immediatamente e senza indugi:

a) i fondi o altre risorse economiche di proprietà, posseduti, controllati o detenuti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista;

b) i trasferimenti di fondi, denaro o valori direttamente o indirettamente riconducibili, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, a soggetti iscritti nella lista;

c) i frutti e dei profitti generati dai soggetti iscritti nella lista o altre risorse economiche di cui alla lettera a);

d) dei fondi o altre risorse economiche posseduti o controllati da altre soggetti, persone fisiche o enti, in nome, per conto o in favore dei soggetti iscritti nella lista.

4. I soggetti segnalanti sono tenuti ad inviare tempestivamente una segnalazione all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria nei casi in cui abbiano dato corso agli obblighi di cui al comma 3. Tale segnalazione deve contenere, in particolare:

a) le misure adottate in adempimento al comma 3, indicando i soggetti coinvolti e l'ammontare e la natura dei fondi o altre risorse economiche;

b) l'informazione relativa ai rapporti, alle prestazioni o alle transazioni, nonché ogni altro dato disponibile, riconducibile ai soggetti iscritti nella lista;

c) l'informazione relativa a qualsiasi tentativo di transazione finanziaria che abbia per oggetto fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi del comma 3.

5. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria comunica al soggetto segnalante, non oltre le 24 ore dalla segnalazione di cui al comma 4, un proprio provvedimento con il quale definisce i termini, le condizioni e i limiti del blocco di cui al comma 3, anche ai fini della tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

6. I soggetti segnalanti comunicano all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, entro sette giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 5, tutte le informazioni e i dati utili al monitoraggio sull'attuazione del medesimo provvedimento. L'Autorità di Supervisione ed Informazione Finanziaria può richiedere aggiornamenti costanti.

7. In caso di rimozione di un soggetto dalla lista, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, con proprio provvedimento, dispone immediatamente la cessazione delle misure di cui al comma 3 e la revoca del provvedimento di cui al comma 5, dandone comunicazione, senza indugio, ai soggetti segnalanti interessati.

8. Le Autorità pubbliche della Santa Sede inviano copia delle comunicazioni di cui ai commi precedenti alla Segreteria per l'Economia. Le amministrazioni del Governatorato inviano copia delle comunicazioni al Presidente del Governatorato.»

#### **Articolo 41**

(Modifiche all'art. 76 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

L'articolo 76 è riformulato secondo il seguente testo:

«**Art. 76. Misure cautelari.** 1. Quando sussistono fondati motivi per ritenere che un soggetto minacci la pace e la sicurezza internazionale e sussista anche il rischio che i fondi o altre risorse economiche possibile oggetto di blocco preventivo possano essere occultati o utilizzati per uno scopo delittuoso, il Presidente del Governatorato dispone immediatamente il blocco preventivo dei fondi o altre risorse economiche informandone senza indugio, per via elettronica, i soggetti segnalanti, la Segreteria per l'Economia, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e l'Ufficio del Promotore di Giustizia.

2. Il provvedimento di blocco preventivo di cui al comma precedente diventa inefficace se nel termine di quindici giorni dalla sua adozione il soggetto non è iscritto nella lista.»

#### **Articolo 42**

(Modifiche all'art. 79 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

L'articolo 79 è riformulato secondo il seguente testo:

«**Art. 79. Eccezioni.** 1. Il Presidente del Governatorato, sentita l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e preso atto delle decisioni pertinenti dei competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76, nella misura necessaria per il pagamento delle spese essenziali dei loro proprietari, compresa l'alimentazione, l'affitto, le tasse, le assicurazioni, i servizi medici, i servizi pubblici e le spese legali.

2. Il Presidente del Governatorato, sentita l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e preso atto delle decisioni pertinenti dei competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76 per il pagamento delle spese straordinarie.

3. I conti correnti e i valori mobiliari oggetto del blocco preventivo possono continuare a generare interessi e potranno ricevere pagamenti e profitti in accredito, così come spese in addebito, provenienti da contratti conclusi prima dell'adozione delle misure di cui agli articoli 75 o 76.

4. Il Presidente del Governatorato, sentita l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e preso atto delle decisioni pertinenti dei competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare il pagamento di debiti a carico dei soggetti iscritti nella lista, sempre che:

a) il debito sia sorto prima dell'adozione delle misure di cui agli articoli 75 o 76;

b) il contratto da cui scaturisce il debito non sia collegato ad oggetti, materiali, strumenti, beni, tecnologie, assistenza, formazione, addestramento, assistenza finanziaria, investimenti, intermediazioni o servizi che possano favorire un programma di proliferazione di armi di distruzione di massa;

c) il pagamento non sia ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica iscritta nella lista di cui all'articolo 71;

d) non sussistano eventuali ulteriori limitazioni, cautele o adempimenti imposti dalle linee guida e dalle procedure di cui all'articolo 81.».

#### **Articolo 43**

*(Modifiche all'art. 81 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

L'articolo 81 viene sostituito dalla seguente formulazione:

**«Articolo 81 – Linee guida e procedure di attuazione**

*Le Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano emanano linee guida e procedure circa l'attuazione di quanto disposto dal presente Titolo, per quanto di propria competenza.».*

#### **Articolo 44**

*(Modifiche alla numerazione degli articoli dal 81 al 91 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Gli articoli che vanno dall'articolo 81 all'articolo 91, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, hanno, rispettivamente, assunto la numerazione che va dall'articolo 82 all'articolo 92.

#### **Articolo 45**

*(Modifiche al richiamo operato nell'art. 86 e nell'art. 87 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Agli articoli 86, comma 1 e 87, comma 1, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, il riferimento «all'articolo 81» è sostituito «con l'articolo 82».

#### **Articolo 46**

*(Aggiornamento della definizione dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria nella Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Nel testo della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, la denominazione «Autorità di Informazione Finanziaria» è sostituita con «Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria».

#### **Articolo 47**

*(Integrazione del termine “proliferazione delle armi di distruzione di massa” nella Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Nel testo della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, alla parola «riciclaggio» sono aggiunte le parole «della proliferazione delle armi di distruzione di massa».

#### **Articolo 48**

*(Sostituzione dei termini “Stato terzo/Stati”, “paese/paesi” con “Giurisdizione” nella Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)*

Nel testo della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, le parole «Stato terzo», «paese o paesi» e «Stati» sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole «Giurisdizione terza», «Giurisdizione o Giurisdizioni» e «Giurisdizioni».

#### **Articolo 49**

*(Inserimento del termine “prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori “nella Legge n. XVIII dell’8 ottobre 2013)*

Nel testo della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo le parole «*i prestatori di servizi di pagamento*» sono aggiunte le parole «*o prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori*».

*La presente legge, prima della sua promulgazione, è stata sottoposta alla diretta considerazione del Santo Padre in data 7 novembre ed entra immediatamente in vigore.*

L'originale della presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà depositata nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che negli *Acta Apostolicae Sedis*, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, 7 novembre 2023.

FERNANDO CARD. VÉRGEZ A., L.C.  
*Presidente*

Visto  
*Il Segretario Generale*

**Legge N. DCXXVI recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano (4 dicembre 2023)**

*Considerato che l'esercizio della funzione giudiziaria, in nome del Sommo Pontefice, da parte dei magistrati dello Stato presuppone e richiede un inquadramento complessivo rispettoso della competenza e della dignità professionale, anche sotto il profilo retributivo e del trattamento di quiescenza al fine di consentire a questi l'amministrazione della giustizia, in modo sereno, effettivo ed efficace. Di conseguenza delibero Motu Proprio, certa scienza e piena Sovrana autorità, quanto appresso stabilito che dovrà essere osservato in tutte le sue parti come Legge dello Stato, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione.*

**Articolo 1**

*(Inquadramento retributivo del Presidente del Tribunale e del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano)*

1. Il Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e il Promotore di Giustizia sono inquadrati retributivamente nella categoria dirigenziale C1, quale prevista dal *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012.
2. Il Presidente aggiunto del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nominato ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* n. CCCLI, del 16 marzo 2020, è inquadrato retributivamente nella categoria dirigenziale C2, quale prevista dal *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012.

**Articolo 2**

*(Inquadramento retributivo dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano)*

I magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano sono inquadrati retributivamente nella categoria dirigenziale C3, quale prevista dal *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012.

**Articolo 3**

*(Disposizioni comuni)*

1. Il complessivo inquadramento retributivo di cui agli articoli precedenti è sempre e comunque comprensivo di tutte le seguenti componenti, come previste dal *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012:
  - a. stipendio base;
  - b. aggiunta speciale di indicizzazione;
  - c. indennità dirigenziale;
  - d. indennità di trasferta;
  - e. gettone di presenza per prestazioni nella domenica e in giorno festivo secondo il calendario vaticano.

2. L'indennità dirigenziale è calcolata, nei termini di cui al *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012, in percentuale sull'importo risultante dalla somma della retribuzione di base e dell'aggiunta speciale di indicizzazione e resta assoggettata alle ritenute previdenziali, assistenziali e di liquidazione stabilite dalle normative vigenti per il personale dipendente della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

#### **Articolo 4**

*(Regime di impiego)*

In ragione delle modifiche già introdotte all'art. 6, comma 2 e all'art. 11, comma 1 della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* n. CCCLI, del 16 marzo 2020 con il *Motu Proprio* del 12 aprile 2023, e tenuto conto della peculiare natura delle attività prestate dai magistrati ordinari, non può prevedersi più alcuna distinzione tra regime di impiego a tempo pieno e a tempo parziale.

#### **Articolo 5**

*(Trattamento di quiescenza)*

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* n. CCCLI, del 16 marzo 2020, che espressamente riconosce e garantisce ai magistrati ordinari cessati dal servizio il mantenimento di ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia prevista per i cittadini, ai magistrati ordinari è riconosciuto un trattamento di quiescenza, che consiste in un trattamento di fine servizio ed in un trattamento pensionistico.

#### **Articolo 6**

*(Trattamento di fine servizio)*

1. Il trattamento di fine servizio è sempre riconosciuto ai magistrati ordinari al momento della cessazione dall'ufficio di cui all'art. 10 della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* n. CCCLI, del 16 marzo 2020.
2. Tale trattamento è calcolato e corrisposto, per ciascun profilo funzionale e nel rispetto della previsione di cui al precedente articolo 4, secondo la normativa vigente per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012.

#### **Articolo 7**

*(Trattamento pensionistico)*

1. Il trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, per ragioni di equità, è computato in misura pari all'80% dell'ultima retribuzione loro corrisposta, comprensiva dell'indennità fissa per responsabilità dirigenziale.
2. La pensione viene liquidata al momento della cessazione dall'ufficio con almeno quindici anni di servizio ed è interamente reversibile.
3. La decorrenza del regime pensionistico deve computarsi a far data dalla prima nomina in qualità di magistrato ordinario, aggiunto o applicato e del servizio conseguentemente prestato. La copertura degli oneri relativi al periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge rimane a carico del Governatorato.
4. Il Governatorato, con oneri a proprio carico, garantisce – mediante la stipula, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita polizza assicurativa – la copertura, ai fini della liquidazione della pensione nella misura di cui sopra, tra il periodo di servizio effettivamente prestato e la eventuale cessazione dall'ufficio prima del quindicesimo anno per ragioni diverse dal raggiungimento

dei limiti di età di cui all'art. 10 della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* n. CCCLI, del 16 marzo 2020.

**Articolo 8**  
*(Disposizioni finali)*

1. È espressamente abrogata ogni disposizione diversa e contraria alla presente legge circa la materia da essa disciplinata.
2. Le disposizioni anche di rango regolamentare vigenti dovranno essere adeguate alle norme di cui alla presente legge e devono comunque fin d'ora essere interpretate e applicate nel rigoroso rispetto ed in stretta conformità alla medesima.

**Articolo 9**  
*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra immediatamente in vigore all'atto della pubblicazione.

*Dispongo che l'originale della presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia depositata nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis e, quindi, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici postali del Governatorato, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.*

Dal Vaticano, 4 dicembre 2023, XI del Nostro Pontificato.

FRANCESCO